



APPROFONDIMENTI TEMATICI

OTTOBRE 2009

INDICE TEMATICO

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

- Patto di stabilità interno e danno erariale
- Patto di stabilità interno - Aggiornamenti normativi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- ICI - Fabbricati destinati ad usi agroalimentari e rurali
- Nota di aggiornamento - Ici fabbricati rurali
- Perdita gettito ICI fabbricati D
- Ici abitazione principale e assimilate
- Nota di aggiornamento - Rimborsi ICI

TARSU-TIA

- TARSU o TIA per le istituzioni scolastiche statali



Prot.n.06/DS/SS/FP

Patto di stabilità interno- Profili di responsabilità e danno erariale

Nota di chiarimento

17 luglio 2009

Diversi Comuni hanno sollecitato chiarimenti circa la possibilità della configurazione del reato di danno erariale¹ riferito a tutti coloro che, all'interno dell'apparato municipale, avrebbero concorso alla violazione del Patto di stabilità ed in relazione alla sanzione della riduzione dei trasferimenti erariali².

In proposito, è opportuno fare presente che tale interpretazione non tiene conto della circostanza che l'unica autorità legittimata ad intestare e quantificare la fattispecie di danno erariale è la Corte dei conti.

¹ Nell'ordinamento italiano per **danno erariale** si intende il pregiudizio sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico in ragione della condotta **dolosa o gravemente colposa** imputabile ad un soggetto appartenente ad un apparato pubblico ovvero da questo comunque incaricato.

² A norma dell'articolo 77 bis comma 20 del decreto legge 112/2008 convertito nella legge n.133/2008, "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo".

In generale, **lo sforamento del Patto di stabilità (desumibile solo a consuntivo) determina una reazione/sanzione da parte dell'ordinamento giuridico**: tale reazione, intende rendere cogente, sul piano istituzionale, le prescrizioni poste a presidio della finanza pubblica. Più nello specifico, allo sforamento del Patto di stabilità seguono, automaticamente le sanzioni previste dall'articolo 61 e 77 bis del decreto legge 112/2008, convertito nella Legge n.133/2008. A questo proposito si ricorda che, mentre la sanzione della riduzione dei trasferimenti è irrogata direttamente dallo Stato ed in particolare dal Ministero dell'Interno, la riduzione del 30 per cento delle indennità degli amministratori locali, i divieti di assunzioni di personale, di indebitamento e di riduzione della spesa corrente dovranno essere direttamente applicati dall'ente locale. Tali vincoli conformano la condotta dell'ente locale, integrando una sanzione dell'ordinamento giuridico nei confronti dell'apparato pubblico, inadempiente rispetto agli obblighi concordati.

Su un piano completamente diverso si colloca invece **l'apprezzamento della condotta di coloro che partecipano all'approvazione dei bilanci di pertinenza dei Comuni** (preventivo e consuntivo) e quindi al raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno. Relativamente a tale apprezzamento, la legge assegna la materia della responsabilità amministrativa esclusivamente alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n.20. Il giudizio di responsabilità, in base a tale legge, intende perseguire le condotte individuali, apprezzando l'imputabilità delle condotte dei singoli.

In sintesi, può affermarsi che le sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità si applicano a prescindere dalla responsabilità degli amministratori in carica, mentre la responsabilità per danno erariale si fonda sull'imputabilità dei soggetti condannati.

Relativamente all'imputabilità soggettiva, i presupposti dell'azione della Corte dei conti, anche alla luce della nota interpretativa, resa dalla Procura generale della Corte dei conti, del 2 agosto 2007, P.G.9434/2007 in materia di denunce di danno erariale sono:

- a) L'esistenza di un danno patrimoniale;
- b) L'ascrivibilità del danno ad un comportamento doloso o comunque caratterizzato dalla colpa grave dell'agente (inteso come negligenza, imprudenza o imperizia);

- c) L'individuazione di un nesso di causalità tra il danno ed il comportamento;
- d) La sussistenza di un legame con l'apparato pubblico in virtù di un rapporto di impiego o servizio.

Considerazioni finali

Alla luce di quanto sopra, si perviene alle seguenti conclusioni:

1. Sul piano patrimoniale, a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali, risulta un risparmio per lo stesso Stato. Sussistono quindi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1-bis della legge n.20 del 1994, secondo cui *"nel giudizio di responsabilità ... deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità"*. Nel caso de quo, i vantaggi sarebbero imputabili allo Stato, stante la legittimazione a ridurre la consistenza dei trasferimenti.
2. La condotta dei dirigenti e funzionari coinvolti, non necessariamente è riconducibile all'interno delle fattispecie del dolo o della colpa grave: l'evoluzione del sistema e dell'organizzazione dell'ente locale può avere generato situazioni in cui, pur con la massima economicità dell'azione, non si poteva fare a meno di "sforare" i limiti posti dal patto. Si pensi alle opere pubbliche avviate in presenza di norme del Patto di stabilità diverse da quelle attuali: l'ente ha dovuto adempiere agli obblighi pendenti, generando, in taluni casi, una violazione involontaria, quanto imprevista, del Patto di stabilità. Ove l'ente locale si fosse rifiutato di procedere all'adempimento, avrebbe potuto subire azioni e/o pregiudizi ancor più gravi. In sintesi, potremmo essere dinanzi alla scelta del "male minore". Per ciò che concerne più strettamente la responsabilità del singolo funzionario, è opportuno fare una precisazione: nell'ambito dei rispettivi ruoli all'interno dell'apparato comunale, mentre il Consiglio definisce gli obiettivi strategici e verifica se e come detti obiettivi sono raggiunti, la Giunta ha il compito di tradurre gli obiettivi e i

programmi strategici in programmi gestionali concreti, a breve o medio termine, soprattutto mediante l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che utilizza le risorse individuate dal bilancio di previsione per destinarle ai dirigenti come budget, inteso come insieme di obiettivi gestionali concreti e di risorse necessarie al loro conseguimento. In questo quadro, il responsabile finanziario ha il compito di dare concreta esecuzione alle indicazioni della Giunta, attraverso la gestione materiale delle risorse da spendere al fine di conseguire gli obiettivi materiali.

3. Lo sfioramento del Patto di stabilità può - ovviamente - indurre la Procura regionale della Corte dei conti ad effettuare indagini ed approfondimenti: ciò che si deve comunque escludere è qualsiasi automatismo fra sfioramento e responsabilità per danno erariale. Rientrerà nel sindacato del giudice contabile, l'esatta delimitazione dei soggetti responsabili, tenendo altresì conto della circolarità dei documenti contabili e dell'esistenza di organi di controllo (il collegio dei revisori) deputati a monitorare l'azione dell'amministrazione.

Il rapporto fra applicazione delle sanzioni statali ed azione di responsabilità appare quindi collocarsi su piani diversi: istituzionale, il primo; di deterrenza individuale il secondo.

In ogni caso deve escludersi una quantificazione del danno erariale sulla base della riduzione dei finanziamenti, stante l'eterogeneità dei fini e delle procedure.

Si fa presente infine che è disponibile sul sito dell'IFEL (www.webifel.it) una bozza di Delibera che i Comuni potranno liberamente mutuare nel caso lo ritenessero opportuno.



Patto di stabilità interno - Aggiornamenti normativi

17 aprile 2009

Il Decreto legge n. 5 del 2009 recante "Misure a sostegno dei settori industriale in crisi" approvato definitivamente dal Senato della Repubblica nella seduta di mercoledì 8 aprile 2009, prevede importanti novità in materia di Patto di stabilità interno.

In base alla nuova disposizione, sono ammessi *ope legis* a beneficiare delle novità introdotte, riducendo la portata delle regole del Patto, solo gli enti che presentino i seguenti requisiti:

- 1) Rispetto del patto di stabilità interno nell'anno **2007**;
- 2) Rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- 3) Impegni per spesa corrente nell'anno 2008, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007.

In particolare, l'articolo 7-quater del provvedimento in esame, esclude dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità interno per il 2009, solo per gli enti suddetti, per un importo non superiore a quello autorizzato dalla regione di appartenenza:

- a) i **pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti** effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti;
- b) i **pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti, finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui** o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione (di conseguenza viene abrogato l'articolo 2-ter del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185) .
- c) i **pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica** nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole. Questi ultimi interventi possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Le modalità di attuazione circa l'esclusione di queste ultime spese saranno oggetto di un decreto del ministero dell'Economia e Finanze.

All'ANCI, è affidato il compito di essere destinataria, insieme alla Regione di appartenenza, delle comunicazioni che gli enti dovranno effettuare entro il 30 aprile 2009, riguardanti l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Successivamente, spetterà alla regione di appartenenza del Comune interessato, comunicare agli enti locali entro il 31 maggio 2009, l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo. Viene quindi concessa alle regioni un'ampia autonomia nella decisione degli importi da escludere dalle regole del patto.

Solo le regioni che si sono avvalse della possibilità di adattare le regole del patto a seconda delle diverse realtà dei Comuni del proprio territorio, in ossequio all'articolo 77 ter, comma 11 del decreto legge 112/2008, dovranno definire e comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede

di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunicherà altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

La certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, di cui al comma 686 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n 296, dovrà essere inviata entro il termine perentorio del **31 maggio 2009**, anziché del **31 marzo**.¹

Si segnala poi **l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 77 bis del decreto legge 112/2008** e successive modificazioni, che prevedeva l'esclusione "nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno" con implicazioni di notevole rilevanza, **l'abrogazione del comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203** e successive modificazioni, che consentiva deroghe al patto del 2009 per le opere di investimento autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed infine **l'abrogazione dell'articolo 2-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2** che operava un ulteriore alleggerimento della disciplina del Patto escludendo dal saldo per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti se finanziate con specifiche tipologie di risparmio.

Restano però invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 Marzo

¹ Da ultimo il Decreto ministeriale del 15 aprile 2009 recante il prospetto e le modalità della certificazione del rispetto del Patto di stabilità del 2008 ha fissato il termine per lunedì 1 giugno 2009 essendo il 31 maggio domenica.

2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

Ciò significa che:

- a) I bilanci di previsione approvati in Consiglio Comunale entro il 10 marzo 2009, escludendo sia dalla base di calcolo 2007 sia dal saldo 2009 le entrate straordinarie di cui all'abrogando comma 8 dell'articolo 77 bis del decreto legge 112/2008, potrebbero rispettare il patto di stabilità,
- b) I bilanci di previsione approvati in Consiglio Comunale entro il 10 marzo 2009 con modalità diverse da quanto descritto al punto a), ad oggi non rispettano il patto di stabilità
- c) I bilanci di previsione approvati in Consiglio Comunale dopo il 10 marzo 2009 escludendo sia dalla base di calcolo 2007 sia dal saldo 2009 le entrate straordinarie, potrebbero non rispettare il patto di stabilità.
- d) Gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio potranno farlo considerando l'abrogazione del comma 8, altrimenti il loro bilancio potrebbe non rispettare i vincoli del patto di stabilità.**
- e) Ovviamente gli enti che hanno approvato il bilancio ai sensi di quanto descritto al punto a), se lo ritengono opportuno, **possono approvare una variazione al bilancio** entro il 31 maggio 2009, nel rispetto del patto di stabilità interno calcolando i saldi con le entrate straordinarie di cui all'abrogando comma 8 dell'articolo 77 bis del decreto legge 112/2008.



Prot.n.141/DS/SS/FP

Circolare

ICI fabbricati destinati ad usi agroalimentari e rurali

Premessa¹

Le sentenze della Corte di Cassazione n.15321 del 10 giugno 2008 e n.23596 del 15 settembre 2008 giungono a fare luce sulla questione ICI per i fabbricati rurali, finora governata da un *modus operandi* scaturente da mere “indicazioni”, dettate da apposite circolari provenienti da istituzioni governative (Ministero delle Finanze con la circolare n.50/E del 20 marzo 2000 e Agenzia del Territorio con la circolare n.7/T del 15 giugno 2007), senza peraltro avere alcun supporto normativo.

Sia le suddette sentenze che le altre promananti dalla stessa Suprema Corte (ved. anche le più recenti n.25371, 25732 e 25373 depositate il 17 ottobre 2008), basano il loro assunto su un principio fondamentale ed indiscutibile: **i fabbricati rurali sono soggetti al pagamento dell'ICI; non esiste infatti, nella normativa ICI vigente, alcuna legge che li esoneri dal pagamento del tributo.**

In particolare, le caratteristiche della ruralità e l'obbligo di accatastamento dei fabbricati da un lato, ed i requisiti in base ai quali sono definite tassativamente ed esplicitamente le esclusioni/esenzioni ICI in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sono due filoni normativi del tutto autonomi che non hanno nell'attuale assetto normativo interazioni tali da poter concludere a favore della non assoggettabilità all'ICI dei fabbricati rurali.

¹ Tutti i riferimenti cui il presente documento allude, sono elencati alla fine di esso in appositi allegati.

Infatti:

- i requisiti di ruralità previsti dall'articolo 3 bis della legge n.133/94 così come modificata dall'articolo 42 bis della Legge n.222 del 29.11.2007 di conversione del decreto legge n.159/2007 (collegato alla Legge finanziaria 2008), riconosciuti alle cooperative agricole, non hanno alcun effetto in tema di esenzioni ICI perché ampliano solamente i casi in cui può essere riconosciuta la ruralità ad un fabbricato che, ad avviso dell'ANCI ed alla luce delle citate sentenze, ha come conseguenza diretta solo la modalità di accatastamento dei fabbricati;
- il regime dell'ICI e delle relative esenzioni è una normativa speciale, che come tale può essere desunta solo e soltanto dalla disciplina ICI apposita e non da altre disposizioni tributarie (essenzialmente nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che considerano rilevante, ai propri specifici fini impositivi, la natura rurale dei fabbricati.

Tuttavia, anche a voler prescindere dalle sentenze della Cassazione, di cui si condividono pienamente le conclusioni poichè chiariscono una situazione consolidata negli anni nell'errata convinzione di un comportamento *secundum legem*, il nodo principale cui va ricondotta la questione è squisitamente giuridico e risiede nella gerarchia delle fonti del diritto.

La legge ordinaria infatti, non può in alcun modo essere superata da una consuetudine che, anche se supportata da regolamenti comunali e circolari di organi istituzionali, non potrà mai assurgere al rango di legge statale.

Tutto ciò premesso, è opportuno fornire chiarimenti in merito ad alcuni punti fondamentali.

Fabbricati rurali, obbligo di accatastamento e pagamento dell'ICI

Premesso che tutti i fabbricati rurali sono soggetti al pagamento dell'ICI, essi si possono trovare in diverse condizioni ai fini dell'accatastamento. Si elencano di seguito le **diverse fattispecie**:

- **fabbricati già rurali con obbligo di accatastamento al Catasto fabbricati**, più volte prorogato e poi inclusi nel dispositivo di accertamento catastale del decreto legge 262 del 3.10.2006 (cosiddetto decreto Visco- Bersani) convertito nella legge n. 286 del 24.11.2006;
- **fabbricati rurali con obbligo “naturale” di accatastamento** a cura del proprietario, in quanto realizzati dopo il mese di marzo 1998, con il DPR n.139 del 23.03.1998 (avvio del nuovo “catasto fabbricati”);
- **fabbricati rurali realizzati anteriormente, per i quali non vi è alcun obbligo** a carico del proprietario, ma che dovrebbero essere accertati d'ufficio dall'Agenzia del Territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557, convertito nella legge 133/1994. Tali fabbricati, si ricorda, sono iscritti temporaneamente al Catasto terreni.

Tutti questi fabbricati, alla luce delle considerazioni sopra esposte e del reinquadramento sistematico della materia operato dalla Corte, devono dunque essere assoggettati ad ICI; costituirebbe infatti motivo di discriminazione l'assoggettamento ad ICI dei fabbricati costruiti dopo il 1998 e non anche di quelli costruiti antecedentemente. **Vale per i proprietari l'obbligo della denuncia e del pagamento ai fini ICI e vale per i Comuni l'obbligo di accertamento, in presenza di sufficienti elementi di conoscenza.**

È evidente che l'esistenza o meno di una rendita formalmente richiesta o attribuita non può costituire – né in questo contesto, né in qualsiasi altro caso (edifici abusivi, immobili pubblici “dimenticati” dalle rispettive amministrazioni, ecc.) – motivo di esenzione.

Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore imponibile è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo

periodo dell'art. 52, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Relativamente ai **fabbricati non ancora iscritti in catasto**, l'acquisizione dell'ICI può essere condotta sulla base del calcolo del valore venale in comune commercio, come nel caso delle aree fabbricabili, ovvero del valore iscritto nei libri contabili della persona giuridica soggetto passivo, ovvero, più ragionevolmente, trattandosi di fabbricati *iscrivibili* in catasto, sulla base di una valutazione comparativa di immobili simili per caratteristiche intrinseche e posizionali, analogamente a quanto è dovuto nell'ambito dei classamenti catastali, con riferimento ad una rendita ipoteticamente attribuibile una volta espletate le procedure (dovute o facoltative) di accatastamento. Quest'ultima modalità, peraltro, non va confusa con una sorta di ripristino dell'istituto della "rendita presunta" (abrogato con la legge finanziaria per il 2007) – istituto che traeva la sua motivazione sostanziale dall'esistenza di milioni di fabbricati che al momento dell'istituzione dell'ICI (1993) erano sottoposti a richiesta di accertamento catastale e risultavano di fatto privi di rendita – bensì quale modalità tecnica di determinazione della base imponibile da parte del contribuente, in sede di autodichiarazione.

Oggetto e presupposto dell'ICI

Tali conclusioni risultano confermate dai riferimenti fondamentali di applicazione dell'ICI. Per quanto concerne l'**oggetto del tributo**, infatti, a norma di quanto stabilito dal decreto legislativo 504/1992 è oggetto dell'imposta il **fabbricato iscritto o che dovrebbe essere iscritto in catasto** (articolo 2, comma 1, lettera a); il **presupposto** è il possesso del fabbricato stesso; infine la **base imponibile** è il valore del fabbricato (articolo 5, comma 1).

Cooperative agricole

Come noto, il citato decreto legge 1.10.2007 n. 159 convertito nella Legge del 29.11.2007 n. 222 in vigore dal 01.12.2007 ha modificato, con l'art. 42 bis, i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. n. 557/1993, prevedendo alla lettera i) il carattere rurale per gli "immobili strumentali alle attività destinate alla manipolazione, trasformazione,

conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 228/01".

In proposito, Anci in totale accordo con la Corte di Cassazione che sul punto è intervenuta con la sentenza n.23596/08 sopra richiamata ed allegata per necessità di completezza alla presente nota, ritiene che, anche in questo caso, **alla "ruralità" del fabbricato non può essere riconosciuta nessuna valenza diretta per escludere l'assoggettamento dell'immobile all'ICI.**

Argomentazioni contrarie all'imponibilità ICI dei fabbricati rurali

I fautori della non assoggettabilità all'ICI dei fabbricati rurali hanno individuato quale principale argomento quello di un'ipotizzata doppia imposizione che si fonda sull'assunto che il reddito dominicale dei terreni include quello dei fabbricati rurali asserviti al fondo. In realtà, il tema della duplicazione è di ben scarso interesse e non ha alcun fondamento normativo.

E' a questo proposito opportuno precisare, infatti, che i fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni **sono allibrati con una propria particella e sono privi di reddito dominicale** (articolo 48 Regio decreto n.1572/1931). Inoltre, nella determinazione delle tariffe d'estimo si tiene conto, in chiave reddituale, esclusivamente dei costi di "manutenzione dei fabbricati rurali" (articolo 96 Regio decreto n.1539/1933); la presenza del fabbricato rurale, quindi, influenza negativamente il reddito dominicale.

In conclusione, **in base alla legislazione vigente è da ritenersi escluso che il reddito dominicale dei terreni includa il reddito dei fabbricati rurali, poiché in base alla ratio sottostante l'imposizione, si colpisce il reddito del terreno e non il valore, come invece avviene per l'ICI.**

Il nuovo inquadramento dei fabbricati rurali e l'attività di accertamento dell'ICI

In sintesi, la nuova prospettiva determinata dal definitivo intervento della Corte di Cassazione comporta senza alcuna possibile eccezione l'applicabilità dell'ICI ai fabbricati rurali, anche per i casi che quasi universalmente sono stati fin qui sempre considerati esclusi.

Le medesime considerazioni valgono per l'estensione delle caratteristiche di ruralità operata dal citato decreto legge. 159/2007 ad un insieme pressoché illimitato di immobili a vario titolo impiegati nell'industria agroalimentare.

Ne consegue che l'attività di recupero che i Comuni correntemente svolgono dovrebbe considerare questo specifico bacino tra i propri obiettivi operativi non potendo la prassi finora applicata costituire valido motivo di inerzia in presenza di situazioni note e desumibili dalle dichiarazioni catastali o dall'attività di controllo svolta.

Riferimenti normativi ed Allegati

1) D.Lgs. 30-12-1992 n. 504,

art. 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (45);

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222 (46) (47).

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte

2) Legge 222 del 29 novembre 2007 di conversione del decreto legge 159/2007

«Art. 42-bis. - (Fabbricati rurali) – 1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la lettera a) e` sostituita dalle seguenti:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e` asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; a-

bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29

dicembre 1993, n. 580";

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda

a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo

di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa

vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad

abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie

del gruppo A".

3) Decreto legge n.262/2006, convertito nella legge 286/2006

Articolo 2

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 31 ottobre 2008 fermo restando che gli effetti fiscali decorrano dal 1° gennaio 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

4) D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139: Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1998)

Art. 1. - Norme per l'accatastamento

1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28.

2. Omissis

3. Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'articolo 2.

4. Le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.

5. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, è consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalità previste dall'articolo 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n.

2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1° marzo 1949.

(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536, a decorrere dal giorno della sua

Art. 2. - Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali

1. L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133, è così sostituito:

" 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è

asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a

seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che

non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2

agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo."

Art. 3. - Rilevanza dei criteri di accatastamento e di ruralità

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento rilevano ai soli fini catastali e fiscali.

Art. 4. - Norma finale

1. Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze di organi amministrativi dell'amministrazione statale e degli enti locali cessano di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite in attuazione delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

5) D.L. 30-12-1993 n. 557

Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1993, n. 305 e convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 febbraio 1994, n. 133 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1994, n. 48).

Istituzione del catasto dei fabbricati.

Articolo 9.

Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995 (54), con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (55).

6) D.Lgs. 30-12-1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

Articolo 2. Definizione di fabbricati e aree.

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile

7) Lgs. 30-12-1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

Articolo 5. Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . [Con decreti del Ministro delle finanze le rendite catastali sono rivalutate, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, periodicamente in base a parametri che tengono conto dell'effettivo andamento del mercato immobiliare]

CIRCOLARE N. 7**PROT. N° 48015****ENTE EMITTENTE:** Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare**OGGETTO:** **Accertamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità e di quelli mai dichiarati in catasto.****DESTINATARI:** Direzioni Centrali, Direzioni Regionali e Uffici Provinciali**DATA DECORRENZA:** Data della presente**CIRCOLARI DELL'ENTE MODIFICATE/SOSTITUITE:**

Roma, 15 giugno 2007

Firmato: Carlo Cannafoglia

N° pagine complessive: 26 - L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

1. Premessa

L'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha dato un rilevante impulso all'attività di accertamento in catasto di quei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, ovvero non dichiarati, prevedendo un'importante cooperazione tra Agenzia del territorio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Con la stessa norma (cfr. articolo 2, comma 37) sono anche stati ristretti i criteri per il riconoscimento della ruralità agli immobili ad uso abitativo, introducendo anche l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese agricole delle Camere di commercio, dei soggetti utilizzatori di detti immobili, affinché possa essere invocata l'agevolazione fiscale in esame.

Al riguardo è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 febbraio 2007, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007 che ha stabilito le modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali oltre a definire le modalità per lo scambio informativo tra i due Enti soprarichiamati ed il rapporto di cooperazione con le altre Istituzioni interessate dal processo (Agenzia delle Entrate e Comuni).

Con la presente circolare, oltre che impartire direttive tecniche ed operative per i dipendenti Uffici allo scopo di disciplinare l'attività, si ritiene opportuno rappresentare in forma organica la principale normativa relativa ai criteri per il riconoscimento della ruralità, anche alla luce della rivisitazione apportata dal sopra richiamato decreto legge, nonché fornire indicazioni relativamente all'individuazione dei fabbricati mai dichiarati in catasto.

2. Normativa di riferimento

Nella scheda tecnica, Allegato n. 1 alla presente circolare, è elencata la normativa che disciplina il riconoscimento della ruralità delle costruzioni, ai fini fiscali.

Detta normativa è principalmente costituita dal Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le loro successive integrazioni e modificazioni.

Come è noto, i criteri previsti dalla normativa in esame sono assunti a base sia dall'Agenzia del Territorio, ai fini del corretto censimento in catasto degli immobili, sia dall'Agenzia delle Entrate e dai Comuni per l'applicazione delle imposte di rispettiva competenza.

Sulla materia in esame sono altresì rilevanti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998 n. 139 per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tale DPR rimanda al decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 con il quale sono state disciplinate le modalità per il censimento delle costruzioni rurali o di quelle per le quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità.

In tema di criteri per il riconoscimento della ruralità è importante rammentare la circolare n. 4 del 2006, i cui contenuti, per una completezza di trattazione, sono nel proseguo, riportati nella presente direttiva.

3. Modalità di dichiarazione ed accertamento

Le modalità di dichiarazione delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti e censite al catasto dei terreni, per le quali sono venuti o vengono meno i requisiti fiscali per il riconoscimento della ruralità, sono previste all'articolo 1, comma 2, del citato D.P.R. n. 139/98, il quale stabilisce che per l'accatastamento si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano.

In particolare, si ricorda, come con il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, sono state uniformate le modalità di dichiarazione delle costruzioni rurali a quelle già previste per gli immobili urbani dal regolamento di formazione del catasto edilizio urbano (D.P.R. n. 1142/49) e dalle successive disposizioni di prassi. Inoltre con lo stesso provvedimento sono state disciplinate



le tipologie di immobili per i quali non sussiste l'obbligo dell'accatastamento e quelle per le quali questo possa avvenire con procedure semplificate.

In merito ai criteri per il riconoscimento della ruralità, che – come già anticipato – sono da tenere presente anche ai fini dell'accatastamento, la normativa di riferimento, già citata, distingue tra fabbricati ad uso abitativo e fabbricati, strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Proprio in relazione a tale diversità di trattamento, nel prosieguo della trattazione sono esaminate separatamente le modalità di accertamento in catasto delle abitazioni rurali rispetto agli altri immobili agricoli ad uso strumentale

Va comunque osservato che i criteri per il riconoscimento della ruralità concernono sia i requisiti oggettivi, che quelli soggettivi in quanto correlati a condizioni proprie del soggetto utilizzatore/titolare di diritti reali sugli immobili medesimi.

3.1. Unità immobiliari ad uso abitativo

Il comma 4 del citato D.P.R. n. 139/98 dispone che le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite in catasto autonomamente dagli immobili rurali ad uso diverso e mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione vigenti in ciascuna zona censuaria.

Ai fini fiscali i requisiti di ruralità sono definiti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, come sostituito dall'articolo 2 del DPR 23 marzo 1998, n. 139 e da ultimo integrato dall'articolo 2, comma 37, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito nella legge n. 286 del 2006.

In particolare sono rurali le case di abitazione, possedute dal soggetto titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, che servono:

- all'imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese;
- alle persone addette alla coltivazione della terra;
- ai familiari conviventi a loro carico
- ai titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa in agricoltura
- ai lavoratori agricoli subordinati

Tra i soggetti addetti alla coltivazione della terra rientrano anche le società agricole di cui all'articolo 2 del D.Lgs 99/04, come modificato dal D.Lgs 101/05; il fabbricato utilizzato ad uso abitativo dal socio coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale mantiene la qualifica di fabbricato rurale.

L'attività degli Uffici dell'Agenzia del territorio, nel caso di specie, sarà pertanto finalizzata:

- all'esame delle dichiarazioni aventi per oggetto unità immobiliari dichiarate per la prima volta al catasto edilizio urbano, ad attribuire la categoria catastale del "gruppo A" più appropriata alla tipologia edilizia specifica e relativa classe di redditività;
- alla verifica delle costruzioni già censite al catasto dei terreni come "fabbricato rurale" o "porzione di fabbricato rurale" circa la persistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la permanenza in tale stato di accatastamento (elencati nella normativa allegata).

Questi requisiti concernono:

a) Possesso: deve essere esercitato dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/93, o da: familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali. Per gli affittuari, il possesso dell'immobile va documentato mediante apposito atto registrato mentre per coloro che possiedono il fabbricato sulla base di un altro titolo idoneo, quale ad esempio il comodato, occorre verificare se sussistono le condizioni per un eventuale esonero dall'obbligo della registrazione del contratto. Nel caso richiamato del comodato valgono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 2001/22642 del 6 febbraio 2001 per cui i contratti verbali di comodato non sono soggetti all'obbligo della registrazione tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.

b) Utilizzazione: l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone montane¹;

c) Superficie Poderale: superficie minima mq. 10.000 ridotta a mq. 3.000 qualora sul terreno vengano praticate colture specializzate in serra, funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno insista in zone montane.

d) Reddito: il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto conduttore del fondo deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo. Da tale reddito devono essere esclusi i trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura. Nel caso di terreni montani detto limite è ridotto dalla metà ad un quarto. Per coloro che non presentano la dichiarazione I.V.A.

¹ Sono considerati comuni montani quelli individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994 n. 97.



il volume di affari deve essere assunto pari al limite massimo previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso di abitazione utilizzata da soggetto titolare di trattamento pensionistico da attività lavorativa in agricoltura e di terreni affittati ad un terzo, la sussistenza del requisito va verificata in capo all'affittuario.

e) Tipologia: l'abitazione non deve essere censita in categoria A/1 o A/8 né presentare caratteristiche di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969, ancorché censita in altre categorie del "gruppo A";

f) Ubicazione: l'abitazione deve essere ubicata nello stesso comune od in altro confinante con quello dove sono situati i terreni;

g) Ampiezza: vanno rispettati i limiti di consistenza dell'abitazione definiti all'art. 9, comma 5 del citato DL n. 557/93 nel caso di stesso nucleo familiare occupante più abitazioni, relativamente alle abitazioni diverse dalla prima;

i) Iscrizione: al Registro delle imprese del soggetto conduttore l'azienda (coltivatore diretto, affittuario o altro,) che occupi una abitazione.

Tale iscrizione non è richiesta per i familiari conviventi a loro carico, i titolari di trattamenti pensionistici da attività lavorativa in agricoltura, i lavoratori agricoli subordinati e coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali

E' appena il caso di sottolineare che i requisiti soggettivi possono essere dimostrati anche attraverso la presentazione di dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto dichiarante, come da modulistica di cui all'allegato n. 2. Sulle suddette dichiarazioni gli Uffici provinciali dell'Agenzia espliciteranno i controlli di rito.

3.2. Unità immobiliari strumentali all'attività agricola

L'articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 139/98, dispone che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengano censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

In proposito, giova precisare che l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nel modificare l'art. 2135 del codice civile, ha introdotto tra le attività di competenza



dell'imprenditore agricolo anche quelle "connesse" alla "coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali", delle quali, peraltro, è fornita una dettagliata esemplificazione.

Il comma 2 dello stesso articolo ha chiarito che la qualifica di "imprenditore agricolo" può essere posseduta anche dalle cooperative dei medesimi imprenditori ed i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole, "prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Le norme citate hanno innovato significativamente la disciplina del T.U. n. 917 del 1986, in quanto hanno fatto rientrare nelle costruzioni strumentali all'attività agricola, tra le altre, anche quelle destinate all'esercizio delle attività agricole connesse alla produzione di beni, quali le attività di trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Rispetto all'attività agrituristica, pur confermando le indicazioni fornite dal su citato articolo 5, comma 1 del D.P.R. 139/98, va chiarito, che si ritengono compatibili con l'attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell'immobile, la destinazione residenziale dell'unità immobiliare utilizzata dall'imprenditore quale abitazione, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A (escluse A1 o A8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso), e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7. Si ricorda, inoltre, che l'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 139/98 prevede: "*Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali, ai sensi dell'art. 2.*".

Il già citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all'art. 32, viene richiamato ai fini della individuazione delle attività agricole che attribuiscono alle costruzioni strumentali ad esse destinate il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali

In particolare contempla quelle che servono:

- al ricovero degli animali;
- alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione.

Nel caso in esame occorre analizzare se, ordinariamente, le attività svolte nei complessi in questione siano sicuramente riconducibili all'attività dell'impresa agricola o, di contro, possano essere correlate ad attività di tipo industriale o commerciale. In ossequio pertanto ai principi dettati dal Testo Unico delle Imposte Dirette, deve valutarsi – a prescindere dalla natura e caratteristiche, nonché dalla possibilità o meno di destinarli ad una funzione diversa senza radicali trasformazioni – se gli immobili siano strumentali "per destinazione" alle attività agricole di cui all' art. 2135 c.c.. Pertanto , unico elemento discriminante per definire la concreta strumentalità all'attività agricola



effettivamente praticata ed, in ultima analisi, la ruralità del fabbricato, risiede quindi nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l'effettiva produzione del fondo al quale è asservito, nonché di quelle ubicazionali (insistenza delle costruzioni su terreni agricoli costituenti l'azienda) circostanza, quest'ultima, che deve, quindi, costituire oggetto di specifica verifica ai fini del corretto classamento.

L'attività degli Uffici sarà quindi finalizzata, sostanzialmente, a verificare che negli immobili da accertare vengano esercitate le suddette attività. Di conseguenza gli immobili devono essere considerati in linea oggettiva strumentali all'attività agricola esercitata sul fondo e pertanto censiti nella categoria D/10.

Nel caso contrario, ovvero qualora la funzione di trasformazione e/o quella di commercializzazione riguardi prodotti agricoli in quantità non ottenuta prevalentemente dalla coltivazione del fondo (50% della produzione), il classamento deve essere effettuato nelle categorie D/7 o D/8.

Alle suddette attività agricole deve aggiungersi quella dell'agriturismo come disciplinata ai sensi dell'art. 2 della recente legge 20 febbraio 2006, n. 96, che prevede *"Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali"* (comma 1). Inoltre nello stesso articolo, al comma 2, viene precisato che: *"Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale ..."*.

In sintesi, i requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l'attività di agriturismo sono:

- l'esistenza di un'azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.;
- l'espletamento di un'attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne all'azienda suddetta;
- la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell'agriturismo;
- la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo.

L'art. 3 della norma suddetta, recante disposizioni per l'utilizzazione di locali per attività agrituristiche, dispone inoltre, al comma 1, che *"Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo."*

Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in funzione dell'attività agriturbistica in essi espletata, sulla base del D.P.R. n. 139 del 1998, sono sia quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali all'attività agricola (è il caso di locali adibiti



ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi all'interno dell'azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell'ambito dell'attività agrituristica. L'inclusione di tale attività tra quelle "connesse" al settore agricolo, pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.

I controlli che gli Uffici periferici dovranno effettuare per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per il censimento degli immobili in parola nella categoria D/10, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa statale e regionale, dovranno avere ad oggetto:

- il riscontro del rapporto di connessione e complementarietà fra le attività agrituristiche e quelle di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame "che devono comunque rimanere prevalenti", va effettuato sulla base delle disposizioni contenute nella legge quadro n. 96/06 e nelle Leggi Regionali di recepimento;
- la somministrazione dei pasti e delle bevande che deve essere costituita "prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona";
- la localizzazione degli ambienti dedicati all'ospitalità che deve essere interna all'azienda agricola;
- i limiti stabiliti dall'ordinamento statale o regionale riguardanti il numero dei posti letto, delle piazzole di sosta per i campeggiatori, degli spazi dedicati alla refezione.

Va chiarito, inoltre, che si ritengono compatibili con l'attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell'immobile, la destinazione residenziale, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A (escluse A1 o A8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso), in presenza di unità immobiliare utilizzata anche quale abitazione dell'imprenditore, e gli immobili con classamento nelle categorie C/2, C/3, C/6 e C/7.

Ai fini operativi, il rispetto dei limiti può essere accertato previa dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto dichiarante che attesti la circostanza.

In particolare, per la verifica della destinazione del bene ad attività agrituristica deve essere esibita copia della autorizzazione del competente Organo amministrativo locale attestante il rispetto dei limiti o che, indirettamente, riconosca il carattere di attività agrituristica. Anche questo ultimo requisito può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Su dette dichiarazioni, gli Uffici provinciali del territorio esplicheranno i controlli di rito.



4 Adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità per la nuova disciplina introdotta dal DL n. 262/06

I fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità, ai fini fiscali, a seguito del disposto dell'articolo 2, comma 37, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2007.

In tal caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

A tal fine, nel documento di aggiornamento catastale dovrà essere specificamente indicata, nell'apposita casella del modello unico digitale Docfa, per la trasmissione telematica, ovvero nel modello cartaceo presentato in modalità tradizionale presso la sede dell'Ufficio provinciale competente, la tipologia della dichiarazione riconducibile alla locuzione "dichiarazione resa ai sensi dell'art. 2, comma 36, DL n. 262/06". Nelle more della disponibilità della nuova procedura informatica il professionista provvederà ad inserire nella relazione tecnica simile locuzione.

5 Adempimenti dei soggetti titolari di fabbricati mai dichiarati in catasto o per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità indipendentemente dalla nuova disciplina introdotta dal DL n. 262/06.

Gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo precedente devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Non appare superfluo evidenziare che, la perdita dei requisiti di ruralità concerne tanto unità immobiliari censite in catasto terreni come "fabbricato rurale" quanto quelle iscritte al catasto edilizio urbano in categoria D/10.

Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

Nel documento di aggiornamento catastale dovrà essere specificamente indicata, nell'apposita casella del modello unico digitale Docfa, per la trasmissione telematica, ovvero nel modello



cartaceo presentato in modalità tradizionale presso la sede dell'Ufficio provinciale competente, la tipologia della dichiarazione riconducibile alla locuzione:

"Fabbricato ex rurale - art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06", in caso di dichiarazione di fabbricato che abbia perso i requisiti di ruralità;

"Fabbricato mai dichiarato - art. 2, comma 36, DL n. 262/06"; in caso di dichiarazione di fabbricato che non sia stato mai dichiarato in catasto (per fabbricato mai dichiarato in catasto si considera quello i cui lavori di ultimazione siano stati completati entro il 31/12/2005 e la dichiarazione in catasto è presentata dopo il 3/10/2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 262/2006).

Nelle more della disponibilità della nuova procedura informatica il professionista provvederà ad inserire nella relazione tecnica similari locuzioni.

6 Accertamenti fiscali per l'assoggettabilità ad imposta della rendita catastale iscritta in catasto

Si evidenzia quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, secondo cui "*Ai fini inventariali, le unità immobiliari già censite al catasto edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute rurali...*", evidentemente quando non subiscono mutazioni oggettive.

Con questa impostazione, il legislatore ha voluto prevedere la piena autonomia tra il profilo catastale (costituzione dell'inventario completo) e quello fiscale (imposizione o esenzione sulla base delle redditività oggettive, comunque riportate in catasto).

In conseguenza di questa scelta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze 2/1/1998, n. 28, si vengono a trovare iscritti nel catasto edilizio urbano abitazioni (censite in una delle categorie del gruppo A) ed annessi agricoli (censiti in una categoria del gruppo C ovvero in D/10) con rendita attribuita, al pari di tutte le altre unità immobiliari urbane, ma che sono invece strumentali ai fini dell'attività agricola e quindi esenti da imposta sui redditi dei fabbricati e da ICI.

L'applicazione delle agevolazioni fiscali per le costruzioni che soddisfano i requisiti della ruralità, in quanto strumentali ai fini dell'attività agricola, sono di competenza degli uffici preposti all'accertamento dei vari tributi, a richiesta dei quali, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio forniscono la consulenza tecnica prevista dai compiti istituzionali per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti.



Per gli Uffici fiscali, l'accertamento concerne invece sempre la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità al fine di assoggettare o meno a tassazione il relativo reddito di fabbricati, comunque, iscritto in catasto.

7 Individuazione fabbricati mai dichiarati in catasto o per i quali siano stati persi i requisiti per il riconoscimento della ruralità indipendentemente dalla nuova disciplina introdotta dal DL n. 262/06

Nell'ambito delle attività in esame saranno condotti specifici accertamenti rivolti:

- all'analisi ed elaborazione delle informazioni ottenute dalle dichiarazioni rese ad Agea a partire dall'anno 2007 rese dai soggetti interessati ai contributi agricoli e che detengono i fabbricati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
- alle verifiche sui soggetti intestatari in catasto di fabbricati censiti al catasto dei terreni attraverso incroci dati con le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate allo scopo di accertare il possesso di partita IVA, il regime IVA adottato e se il soggetto si trova in regime speciale IVA di esonero, di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR 633/72, nonché la presenza di volume di affari da attività agricola per coloro che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA e i redditi complessivi e l'iscrizione presso il Registro delle imprese agricole;
- verifiche sui soggetti intestatari in catasto di fabbricati censiti al catasto dei terreni attraverso incroci dati con le informazioni in possesso del Comune, tesi ad individuare eventuali loro residenze nei fabbricati medesimi (incrocio con la banca dati anagrafica dei residenti) ed eventuali autorizzazioni edilizie rilasciate per la trasformazione e/o restauro (incrocio con la banca dati delle autorizzazioni e permessi edilizi);
- all'individuazione di fabbricati non dichiarati in catasto presenti in foto aeree sovrainposte e georiferite rispetto alla cartografia catastale.

A tale fine l'Agenzia del Territorio fornisce all'AGEA i fogli di mappa aggiornati e l'elenco dei fabbricati, suddivisi per comune, presenti in catasto terreni, e attiva con la stessa il rapporto convenzionale previsto dall'art. 2, comma 6, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 29 dicembre 2006.



Il risultato degli accertamenti consentirà di provvedere alla formazione di specifici elenchi comunali di fabbricati per i quali i soggetti titolari di diritti reali sugli stessi sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in catasto, da pubblicizzare secondo le modalità riportate nel successivo paragrafo.

E' appena il caso di evidenziare che i fabbricati iscritti al Catasto Terreni che conservano i requisiti fiscali di ruralità previsti dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito nella legge n. 133 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e che non sono stati oggetto di interventi di ampliamento o ristrutturazione rimangono censiti al Catasto terreni.

8 Pubblicizzazione degli elenchi dei fabbricati che devono formare oggetto di dichiarazione in catasto - Azioni di surroga dell'Agenzia

La legge finanziaria 2007 (legge n. 298/06), al comma 339, modificando la precedente formulazione portata dal D.L. n. 262/06, ha previsto che la richiesta ai soggetti interessati ad accatastare possa essere eseguita secondo le seguenti modalità.

L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti.

Il provvedimento direttoriale del 9/2/07 specifica inoltre che le risultanze delle attività di verifica su larga scala, finalizzate all'individuazione degli immobili non dichiarati in catasto e dei fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno subito modifiche delle caratteristiche oggettive o perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, sono periodicamente pubblicizzate con le modalità in precedenza indicate.



Quindi di volta in volta che l'attività di rilevazione massiva per un comune intero sia stata completata, per lo stesso può procedersi alla pubblicizzazione.

E' appena il caso di osservare che in caso di rilevazioni "su larga scala", che comporti l'individuazione di un numero limitato di immobili riscontrati per un comune si possa procedere con notifica diretta al domicilio dei soggetti interessati, piuttosto che alla pubblicizzazione.

Decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del comunicato, senza che i soggetti interessati abbiano provveduto a presentare autonomamente in catasto il previsto documento di aggiornamento catastale, ciascun Ufficio interessato, compatibilmente con le risorse disponibili e le direttive programmatiche che lo riguardano, inoltra uno specifico avviso di sopralluogo - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno - al soggetto obbligato alla dichiarazione in catasto, contestando fra l'altro, l'inosservanza all'adempimento previsto dalla legge. Nella scelta dell'individuazione del soggetto destinatario possono essere espletate opportune verifiche, affinché lo stesso venga individuato fra quelli richiamati nell'art. 3 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 652, obbligati alla dichiarazione, possibilmente individuandolo con quello che ha la gestione del bene. Per tale finalità gli Enti locali, con l'ausilio dei loro archivi informativi, potranno dare un incisivo contributo.

Conformemente a quanto già stabilito con la circolare n. 10 del 4 agosto 2005 per le attività del tutto simili di cui all'articolo 1, comma 336, della legge n. 311/04, il Direttore dell'Ufficio procede nell'attività di surroga affidando l'incarico alle proprie strutture tecnico-operative.

Riguardo agli adempimenti da espletare ed ai contenuti del richiamato avviso, che deve riportare, anche la contestazione dell'inadempimento, si rimanda alle disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 10/2005 e relativa procedura operativa.

Si applicano le sanzioni per la tardiva od omessa presentazione della dichiarazione in catasto.

Sul documento di aggiornamento catastale prodotto dalla parte, o, in attività di surroga, dall'Ufficio dovrà essere specificamente indicata, nell'apposita casella del modello Docfa, la tipologia della dichiarazione riconducibile alla locuzione "ex fabbricato rurale", in caso di dichiarazione in catasto per perdita dei requisiti di ruralità, ovvero "fabbricato mai dichiarato in catasto", nel caso di fabbricato per i quali è stata omessa la dichiarazione in catasto nel termine previsto, attualmente di trenta giorni dalla data della sua ultimazione. Nelle more della disponibilità della nuova procedura informatica il professionista provvederà ad inserire nella relazione tecnica simile locuzione.



9 Disposizioni finali

In relazione alla rilevanza innovativa della norma ed ai collaterali effetti sul processo sanzionatorio, gli Uffici provinciali avranno cura di dare la massima diffusione a livello locale del contenuto della presente circolare, tanto agli Ordini e i Collegi professionali interessati, quanto ai rappresentati di associazioni di categoria degli agricoltori e di proprietari di immobili rustici.

Le Direzioni Regionali supporteranno gli Uffici provinciali nell'attuazione della presente circolare e ne verificheranno la corretta applicazione.

(fine)

8) Circolare 50 del 20.03.2000 Ministero delle Finanze

MATERIA FISCALE: Catasto

OGGETTO Registro Successioni e donazioni Imposta comunale sugli immobili Imposte di registro, sulle successioni e donazioni ed Imposta Comunale sugli Immobili - Criteri di valutazione dei fabbricati rurali.

Con istanze del 15 febbraio 1999, la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti hanno sottoposto alla scrivente il quesito in oggetto, concernente i criteri di determinazione del valore di fondi rustici con annesse costruzioni rurali, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni nonche' dell'I.C.I..

A tale riguardo, occorre precisare che l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha previsto l'istituzione del catasto dei fabbricati, al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, con il censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e la loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano.

L'articolo 9, comma 3, della citata legge, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139, ha stabilito i criteri per il riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali.

Cio' premesso, tenuto conto dei peculiari aspetti tecnici della questione nonche' delle richiamate novita' normative in materia di accatastamento dei fabbricati rurali, si e' ritenuto opportuno acquisire il preventivo parere del Dipartimento del Territorio sui criteri adottati per l'attribuzione delle rendite dei terreni agricoli cui il fabbricato e' asservito e dei fabbricati stessi.

Quest'ultimo, con nota del 18 giugno 1999 prot. n. C2/31047, ha evidenziato che la recente normativa ha rivisitato i criteri per l'accatastamento dei fabbricati e per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, senza pero' mutare la natura del reddito dominicale dei terreni, che e' comprensivo della redditivita' facente capo alle costruzioni rurali asservite.

Pertanto, in relazione ai trasferimenti di diritti reali sui terreni, il sistema automatico di valutazione previsto dall'art. 52 Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicato al reddito dominicale, esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, sempreche' tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessita' del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti di costruzioni rurali previsti all'art. 2 del D.P.R. n. 139 del 1998.

La rendita attribuita ai fabbricati in argomento assume quindi un'autonoma rilevanza fiscale unicamente nel caso in cui vengono a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralita' di cui all'art. 2 del gia' citato D.P.R. 139 del 1998.

Tutto cio' considerato, si precisa che l'indirizzo a suo tempo espresso in tema di valutazione dei fabbricati rurali, con risoluzione ministeriale n. 301308 del 18 novembre 1987 dell'ex Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, condiviso dall'ex Direzione Generale del Catasto con nota n. 3/3792 del 31 dicembre 1987, puo' essere confermato anche alla luce della normativa vigente.

Pertanto, si torna a ribadire che il reddito attribuito al fabbricato rurale deve intendersi come un elemento indicativo della potenzialita' reddituale autonoma dell'edificio e che il reddito dominicale dei terreni, al fine della determinazione del valore che preclude l'attivita' di accertamento dell'Ufficio secondo il disposto del citato articolo 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, e' comprensivo anche della redditivita' delle costruzioni rurali asservite.

Si precisa che i chiarimenti forniti con la presente circolare si riferiscono, oltre che alle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, anche all'imposta comunale sugli immobili dovuta sulle costruzioni iscritte al catasto dei fabbricati, ma strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola, ancorche' destinate ad edilizia abitativa da parte del soggetto che conduce il terreno cui le costruzioni medesime sono asservite.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

9) CATASTO - TRIBUTI LOCALI - Cass. civ. Sez. V, 10-06-2008, Sentenza n. 15321

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato (mediante plico postale spedito il 26 febbraio 2007 e ricevuto) il 7 marzo 2007 alla "s.c.a. Opitergium Vini" (già "Cantina Sociale Opi-tergina-Mottense L. Luzzati" soc. coop. a r.l.), depositato il 19 marzo 2007, il Comune di Oderzo - premesso che il primo dicembre 2003 aveva notificato a detta Cooperativa ("avente a oggetto", "circostanza pacifica in causa", "la lavorazione, manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti conferiti dai soci ... i soci sono proprietari dei terreni agricoli, dai quali ricavano i prodotti per poi conferirli alla cooperativa per la successiva lavorazione e commercializzazione") distinti avvisi (complessivi "Euro 115.661,33") per "l'omessa presentazione della dichiarazione" e per "l'omesso versamento dell'ICI relativa agli anni d'imposta 1999, 2000 e 2001" afferente immobili di proprietà della stessa iscritti in catasto alle categorie D/8 (poi D/10 a seguito di sentenza n. 107/2001 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, passata in giudicato), A/3 e A/2, in forza di DUE motivi, chiedeva di cassare (con "ogni effetto e conseguenza di legge, anche in merito alle spese") la sentenza n. 58/06/05 depositata il 19 gennaio 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto la quale aveva accolto l'appello della contribuente avverso la decisione (60/04/04) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, ritenendo che "in mancanza di coincidenza tra possessore dell'immobile e possessore o affittuario del terreno, non è possibile attribuire la caratteristica di ruralità a(II')... immobile", aveva respinto il ricorso.

Nel controricorso notificato il 16 aprile 2007 (depositato il 24 aprile 2007) la Cooperativa intimata instava per la declaratoria di Inammissibilità o per il rigetto dell'impugnazione, con refusione delle spese processuali.

Il 9 maggio 2008 il Comune depositava memorie *ex art. 378 c.p.c.*.

Motivi della decisione

A. in via preliminare, va ricordato (Cass., trib., 7 giugno 2006 n. 13334) e confermato che "il regime dell'ICI e delle relative esenzioni non può essere ricavato dalla disciplina normativa regolante l'imposizione diretta, e quindi essenzialmente dal T.U.I.R., bensì dalle disposizioni specificamente inerenti alla stessa imposta comunale sugli immobili": in particolare (Cass., trib., 27 luglio 2007 n. 16701), che nella strumentalità dei fabbricati rispetto all'esercizio dell'agricoltura (...) considerata dal *TUIR* - che interessa, in particolare, la fattispecie - "non ha assunto significato in materia di imposta comunale sugli immobili" (neanche, come si vedrà, dopo l'aggiunta della *L. n. 133 del 1994, art. 9, comma 3 bis* operata con il *D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2* e successive modifiche e/o integrazioni).

B. L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - istituita (con decorrenza "dall'anno 1993") dal *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504*, per le sue caratteristiche strutturali, in base alle tradizionali classificazioni dottrinarie, va definita un'imposta territoriale (in considerazione della identica natura dell'ente pubblico impositore ciascun comune"), diretta (perchè colpisce una immediata manifestazione di capacità contributiva) e, soprattutto, reale siccome considera, come "base imponibile", il valore in sè del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsivoglia condizione personale del titolare del diritto reale sullo stesso considerato dalle afferenti norme (salvo, ex art. 7, che ai fini dell'"esenzione").

C. "Presupposto" dell'imposta, come stabilito dal D.Lgs. istitutivo, art. 1, comma 2 è il "possesso" (a) di "fabbricati", (b) di "aree fabbricabili" e (c) di "terreni agricoli", siti nel territorio dello Stato, "a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla, cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".

Per il successivo art. 2, n. 1 poi, per "fabbricato" si intende l'"unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano ...".

Ogni "unità immobiliare" già iscritta o che, per le sue caratteristiche, deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, quindi, costituisce, per definizione della legge in esame, "fabbricato" assoggettato all'imposta: di conseguenza il "possesso" di una "unità immobiliare" da considerare come "fabbricato" (perchè iscritta o da iscriverne nel catasto detto) fa sorgere in capo al "soggetto passivo" (art. 3) l'obbligo di corrispondere l'ICI afferente.

"Per i fabbricati iscritti in catasto", prosegue l'art. 5, il "valore" costituente la "base imponibile" è determinato "applicando all'ammontare delle rendite multanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'art. 52, u.c. del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con *D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131*".

D. Dalle norme richiamate si evince la stretta ed imprescindibile relazione, da esse posta ai fini della individuazione della "base imponibile" - necessaria per la successiva determinazione (con l'applicazione dell'aderente "aliquota vigente" D.Lgs., art. 6, comma 3) del quantum dell'imposta dovuta, tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una "unità immobiliare" (con il connesso necessario riferimento alla nozione catastale di "unità immobiliare") e rendita catastale "vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione" (art. 5, comma 2).

Dalla medesima correlazione, inoltre, discende che il "dato" - sia relativo all'iscrizione che alla classificazione ed alla misura della rendita attribuite dal competente organo pubblico (dal primo gennaio 2001, l'Ufficio locale dell'Agenzia del Territorio; in precedenza, l'Ufficio Tecnico Erariale dell'allora denominato Ministero delle Finanze) - del singolo "fabbricato", quale risultante dal "catasto", ai fini della assoggettamento all'imposta e della determinazione del quantum dovuto a titolo di ICI, costituisce un "fatto oggettivo", non contestabile da nessuna delle parti (Comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente questa imposta, neppure in via incidentale e limitata a tale rapporto, come impone di ritenere l'inciso dell'art. 5, comma 2 a mente del quale (come visto) "per i fabbricati iscritti in catasto, il valore" della "base imponibile" è costituito "da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto" (cioè iscritte in catasto), "vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori" validi ai fini dell'imposta di registro, ivi richiamati.

L'incontestabilità detta, siccome limitata allo specifico rapporto d'imposta, ovviamente, non esclude nè limita il potere del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela) ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l'atto di accatastamento e/o di attribuzione delle rendite, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) del provvedimento definitivo.

Come avvertito nella sentenza n. 9203 depositata il 18 aprile 2007 di questa sezione:

- "il Comune è carente di autonoma legittimazione nella causa, relativa alla rendita catastale (Cass., trib., 10 settembre 2004 n. 18271)";

- "Il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto (per legge) ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato";

- "l'eventuale contemporanea pendenza dei processi di impugnazione dell'uno e dell'altro atto fa sorgere (Cass., trib., 8 febbraio 2006 n. 2785) soltanto un vincolo di pregiudizialità logica del processo concernente l'attribuzione della rendita rispetto a quello avente ad oggetto l'atto di imposizione fiscale, con conseguente opportunità (Cass., 22 marzo 2006 n. 6386) di una trattazione simultanea in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo o necessità (Cass., trib., 11 dicembre 2006 n. 26380) di sospensione, ex *art. 295 c.p.c.*, del giudizio concernente l'atto di imposizione fondato sulla rendita catastale impugnata fino alla definizione di quello relativo a tale rendita".

E. La espressa sottoposizione ad imposta di tutti gli immobili indicati nella norma - inequivocamente desumibile dalla dichiarata irrilevanza (a) della destinazione dell'"uso" di ognuno e (b) dalla natura strumentale o "alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa" de - gli stessi, insieme con la (facilmente rilevabile) inesistenza, sia nella legge istitutiva che in altre, di una espressa, menzione della specifica qualità come scriminante in proposito, consentono di rilevare e impongono, quindi, di affermare che, in linea di principio, alla "ruralità" del "fabbricato" non può essere riconosciuta nessuna valenza diretta per escludere l'assoggettamento dell'immobile all'imposta de qua.

F. L'exkursus che precede impone di confermare che (Cass., trib., 27 settembre 2005 n. 18853) "secondo l'originario sistema delineato dal *D.Lgs. n. 504 del 1992* e tenuto conto della disciplina normativa del catasto edilizio urbano (*R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652; D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142*) vigente, *ratione temporis*, al 1 gennaio 1993, data di entrata in vigore dell'imposta comunale sugli immobili (del *D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 50*), i fabbricati rurali non erano soggetti all'ICI, nel senso che il possesso di tali fabbricati non costituiva presupposto del tributo, in quanto gli stessi alla data di entrata in vigore del *D.Lgs. n. 504 del 1992* non erano iscritti nel catasto edilizio urbano a norma del *R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4* e del *D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 38 e 39*".

I "fabbricati rurali", quindi, non erano soggetti all'ICI non per già la loro "ruralità" ma, semplicemente, perchè gli stessi "alla data di entrata in vigore del *D.Lgs. n. 504 del 1992* non erano iscritti nel catasto edilizio urbano".

G. L'esposto, originario, tessuto normativo (come perspicuamente rilevato da questa sezione già nella sentenza n. 6884 depositata il primo aprile 2005) è stato "profondamente" inciso dal *D.L. 30 dicembre 1993, n. 553, art. 9* (convertito in *L. 26 febbraio 1994, n. 133*) il quale - al fine (si legge nella decisione testè richiamata) di "scoraggiare" (*melius*, forse, *regolamentare e/o fronteggiare*, tenuto conto delle finalità "ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica" perseguite dal tal D.L.) "il dilagante fenomeno di spacciare per rurali delle costruzioni che tali non erano" -"ha demandato al Ministero delle Finanze il compito di provvedere al censimento di tutti i fabbricati rurali ed alla loro iscrizione nel catasto edilizio urbano che per questo motivo, avrebbe perduto l'originaria denominazione per assumere quella di catasto dei fabbricati":

"dopo tale iscrizione, però, i predetti fabbricati avrebbero potuto continuare a godere dei benefici fiscali della ruralità" solo in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti

dalla norma.

Con la *L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 156*, di poi, il legislatore ha incaricato il Governo di emanare uno o più regolamenti che tenessero "conto del fatto che la normativa" doveva "essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa ... e che" si doveva "provvedere all'istituzione di una categoria d'immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica":

in esecuzione di tale delega, il *D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2* ha modificato il predetto art. 9 e, posta la distinzione tra fabbricati a seconda della loro utilizzazione o meno come abitazione,- ha stabilito (excerpta da Cass. 6884/2005 cit.) che "la previgente normativa continuava ad essere applicabile soltanto per i primi, dato che per i secondi doveva riconoscersi carattere rurale a tutte le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui al *D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29* ovvero destinate all'agriturismo od alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli oppure alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione".

H. Il riconoscimento del "carattere rurale" delle "costruzioni strumentali alle attività agricole di cui al *D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29*" (come delle altre destinate ai fini appena ricordati) per effetto del *D.L. n. 553 del 1993, art. 9* però - diversamente da quanto concluso con le citate decisioni nn. 6884 e 18853 del 2005 di questa Corte, che sul punto, pertanto, non possono essere condivise, non ha determinato nessuna automatica nè necessaria esclusione di quelle "costruzioni" dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) perchè, avendo le sopravvenute modifiche legislative sostituito il preesistente (allora nuovo) catasto urbano con il più generale catasto dei fabbricati, il riferimento al precedente catasto, contenuto nel richiamato art. 2, comma 1, lett. a) deve intendersi di poi relativo al neo istituito "catasto dei fabbricati", con la conseguenza che l'iscrizione (o la necessità di iscrizione) nel "catasto dei fabbricati" di una "unità immobiliare" costituisce, in base all'art. 1, comma 2 presupposto (necessario ma anche) sufficiente per la qualifica di tale "unità" come fabbricato ai fini dell'ICI e, quindi, per l'assoggettamento a tale imposta di quell'immobile.

Si ricordi, infatti (anche a conferma della già rilevata "incontestabilità" del dato catastale nel processo riguardante l'ICI), che (Cass., trib., 17 giugno 2005 n. 13077):

(a) "il principio generale al quale il legislatore dell'ICI si è ispirato per la determinazione della base imponibile dei fabbricati è quello della utilizzazione delle rendite catastali" ("verosimilmente ciò è avvenuto per due motivi: il primo ... di agevolare al massimo il contribuente nella determinazione della base imponibile e dell'imposta, attraverso una semplice utilizzazione delle risultanze catastali facilmente acquisibili; il secondo, ... di escludere qualunque forma di discrezionalità nella individuazione del valore dei fabbricati, discrezionalità che avrebbe potuto creare un contenzioso abbastanza nutrito");

(b) "il principio della capacità contributiva per l'ICI relativa ai fabbricati è espresso in via definitiva e per la totalità dei fabbricati ... iscritti dalle risultanze catastali" (con la conseguenza che "quando il contribuente ha chiesto nelle forme di legge l'attuazione del principio della capacità contributiva, diventa del tutto irrilevante sul piano giuridico il tempo entro il quale l'ufficio emana l'atto").

I. La logica coerenza interna dei principi richiamati, tratti dall'analisi delle conferenti disposizioni legislative, in una con l'evidenziata (per insussistenza di una specifica e diretta previsione normativa) irrilevanza della ruralità in sè di un fabbricato iscritto in catasto ai fini del suo assoggettamento all'ICI, consente, di poi, di apprezzare l'esatto e concreto valore degli incisi "agli effetti fiscali" (comma 3) e "ai fini fiscali" (comma 3 bis) contenuti nel *D.L. n. 557 del 1993, art. 9* nel senso che tali "effetti" e/o "fini" sono solo quelli che una specifica disposizione fiscale attribuisce alla "ruralità degli immobili" od al "carattere rurale" delle "costruzioni strumentali", disposizione che come visto (e affermato da tutte le decisioni di questa Corte rese

sullo specifico tema, quand'anche in riferimento al testo originario del comma 3 detto) non esiste per l'ICI:

per questa imposta, infatti, la ruralità del fabbricato assume rilievo solo indiretto, come effetto della necessaria ed indefettibile correlazione posta dal legislatore tra iscrizione in catasto (con autonoma attribuzione di rendita) del fabbricato e sua assoggettamento all'ICI. Da tale corretta lettura, del conferente complesso normativo discende l'inopponibilità al Comune di qualsivoglia questione che incida sulla classificazione catastale del fabbricato e/o sulla rendita attribuita allo stesso, come, in specie, della sua "ruralità" ai sensi del *D.L. n. 557 del 1993, art. 9*: tale disposizione, come le modifiche e le integrazioni ad essa apportate (con il *D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139* e, di recente, con l'art. 42 bis introdotto dalla *L. 29 novembre 2007, n. 222*, di conversione del *D.L. 1 ottobre 2007, n. 159*), infatti, hanno influito (per così dire, "a monte" dell'ICI) sui criteri della classificazione catastale e dell'attribuzione della rendita ma non hanno importato il non assoggettamento all'ICI del fabbricato qualificato "rurale": l'esclusione dall'ICI di un fabbricato "rurale", infatti, può discendere solo dalla eventuale non attribuzione allo stesso di una rendita catastale perchè agli effetti dell'imposta in esame l'iscrizione nel catasto dei fabbricati e l'attribuzione della rendita costituiscono presupposti necessari e sufficienti per l'assoggettamento dell'immobile all'imposta stessa.

L. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata perchè la stessa, in violazione delle specifiche disposizioni che regolano l'ICI, ha erroneamente escluso l'assoggettabilità a tale imposta del fabbricato della Cooperativa in base alla irrilevante considerazione della natura agricola dell'attività svolta dalla stessa nell'immobile e non ha considerato che l'iscrizione (quand'anche nella categoria D/10) di quel fabbricato in catasto (già "urbano", poi "dei fabbricati"), con attribuzione di autonoma rendita, costituisce presupposto (necessario ma anche) sufficiente per l'assoggettabilità detta; la causa, quindi, va rinviata a sezione della Commissione Tributaria Regionale diversa da quella che ha pronunciato la decisione cassata affinché la stessa:

(1) faccia applicazione del principio secondo cui la "ruralità" di un fabbricato iscritto in catasto con attribuzione di autonoma rendita non esclude l'assoggettamento del fabbricato stesso all'ICI ma produce i suoi effetti solo ai fini (antecedenti) (a) dell'accatastamento e (b) dell'(eventuale) attribuzione della rendita in quanto questi due fatti (contestabili unicamente nei confronti ed in contraddittorio dell'organo ora Agenzia del Territorio preposto alle afferenti operazioni e non del Comune, attesa la vincolatività dei dati catastali ai fini dell'ICI per entrambe le parti del rapporto concernente quest'imposta) costituiscono i presupposti indefettibili ma anche sufficienti perchè un fabbricato sia assoggettato all'ICI, e;

(2) provveda sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008

10) IMPOSTA FABBRICATI - TRIBUTI LOCALI - Cass. civ. Sez. V, 15-09-2008, Sentenza n. 23596

Svolgimento del processo

La C.T.P. di Reggio Emilia, previa riunione, respingeva i ricorsi proposti dalla Cantina Sociale di Puianiello s.c.a.r.l. avverso avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Quattro Castella per gli anni 1993, 1994 e 1995.

La C.T.R. Emilia Romagna rigettava l'appello proposto dalla Cooperativa, rilevando che il *D.Lgs. n. 504 del 1992* non prevede agevolazioni legate alla pretesa ruralità degli immobili di proprietà della Cooperativa e che peraltro, nella specie, non sussisterebbe neppure la dedotta ruralità degli immobili in questione per carenza dei requisiti di cui al *D.L. n. 557 del 1993, art. 9* conv. in *L. n. 133 del 1994*, mancando la diretta strumentante dell'immobile all'attività agricola esercitata dai soci, non potendo accogliersi la tesi della appellante circa la natura interpretativa del *D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2, comma 1*, in assenza di qualsivoglia elemento idoneo a far ritenere la sussistenza di tale carattere e dovendo perciò escludersi l'applicabilità alla fattispecie del *D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis*.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Cantina Sociale di Puianello e Coviolo s.c.a.r.l. (già Cantina Sociale di Puianello);

resiste con controricorso il Comune di Quattro Castella. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del *D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 32 e 42, del D.L. n. 557 del 1993* conv. in *L. n. 133 del 1994*, nonché del *D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2*, la ricorrente rileva che nella specie la natura di fabbricato rurale strumentale dello stabilimento vinicolo della Cooperativa costituirebbe accertamento oggetto di giudicato, posto che il primo giudice constatò la ruralità dello stabilimento ma non considerò il requisito idoneo a determinare l'esenzione da ICI e sul punto la sentenza non fu impugnata dal comune. Ai fini dell'esenzione le sentenze di primo e secondo grado non avrebbero ritenuto determinante la ruralità del fabbricato in difetto del requisito soggettivo della coincidenza nel medesimo soggetto della proprietà del terreno e del fabbricato strumentale, ma la sufficienza e l'idoneità del requisito oggettivo ai fini dell'esenzione dall'ICI è stata affermata dalla cassazione con sentenza 6884 del 2005, e a tale risultato ermeneutico potevano giungere anche i giudici d'appello applicando il consolidato principio secondo il quale

la natura agricola della cooperativa non viene meno per non essere l'attività esercitata dal singolo agricoltore ma in forma associata.

Nella nuova definizione di imprenditore agricolo fissata dal *D.Lgs. n. 226 del 2001*, *D.Lgs. n. 227 del 2001*, e *D.Lgs. n. 228 del 2001* del 2001 si riscontra l'elemento fortemente innovativo del rapporto produzione-terra, mentre non è innovativo il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo alle cooperative, dovendo riconoscersi natura dichiarativa e interpretativa al *D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1, comma 2*, posto che il principio per il quale l'attività delle cooperative deve ritenersi sostitutiva di quella dei singoli imprenditori agricoli è stato costantemente affermato dal legislatore, che da ultimo ha notevolmente ridotto i requisiti previsti per il conseguimento da parte delle cooperative della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Le censure sopra esposte sono in parte infondate e in parte inammissibili e la sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto dovuta dalla cooperativa ricorrente l'ICI richiesta sugli immobili in questione, deve essere confermata, anche se la relativa motivazione deve essere corretta ed integrata nei seguenti termini.

E' preliminarmente da rilevare che (v. Cass. n. 13334 del 2006) "il regime dell'ICI e delle relative esenzioni non può essere ricavato dalla disciplina normativa regolante l'imposizione diretta, e quindi essenzialmente dal *D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*, (T.U.I.R.), bensì dalle disposizioni specificamente inerenti alla stessa imposta comunale sugli immobili" e che (v. Cass. n. 16701 del 2007) "la strumentante dei fabbricati rispetto all'esercizio dell'agricoltura (...) considerata dal TUIR non ha assunto significato in materia di imposta comunale sugli immobili" (neanche, come si vedrà, dopo l'aggiunta della *L. n. 133 del 1994, art. 9, comma 3 bis*, operata con il *D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2* e successive modifiche e/o integrazioni). E' inoltre da rilevare che l'Imposta Comunale sugli Immobili - istituita (con decorrenza "dall'anno 1993") dal *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504* -, per le sue caratteristiche strutturali, in base alle tradizionali classificazioni dottrinarie, può essere definita come un'imposta territoriale (in considerazione della identica natura dell'ente pubblico impositore "ciascun comune"-), diretta (perchè colpisce una immediata manifestazione di capacità contributiva) e reale siccome considera, come "base imponibile", il valore in sè del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsivoglia condizione personale del titolare del diritto reale sullo stesso considerato dalle afferenti norme (salvo, ex art. 7, che ai fini dell'"esenzione").

"Presupposto" dell'imposta, come stabilito dall'art. 1, comma 2, *D.Lgs. istitutivo*, è il "possesso" (a) di "fabbricati", (b) di "aree fabbricabili", (c) di "terreni agricoli", siti nel territorio dello Stato, "a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".

Per il n. 1, successivo art. 2, poi, per "fabbricato" si intende l'"unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

Ogni "unità immobiliare" già iscritta o che, per le sue caratteristiche, deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, quindi, costituisce, per definizione della legge in esame, "fabbricato" assoggettato all'imposta, con la conseguenza che il "possesso" di una "unità immobiliare" da considerare come "fabbricato" (perchè iscritta o da iscriverne nel catasto detto) fa sorgere in capo al "soggetto passivo" (art. 3) l'obbligo di corrispondere l'ICI afferente. "Per i fabbricati iscritti in catasto", prosegue l'art. 5, il "valore" costituente la "base imponibile" è determinato "applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione,, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con *D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, u.c.*". Dalle norme richiamate si evince la stretta ed imprescindibile relazione, da esse posta ai fini della individuazione della "base imponibile" - necessaria per la successiva determinazione (con l'applicazione dell'aderente "aliquota vigente" art. 6, comma 3, *D.Lgs.*) del quantum dell'imposta dovuta -, tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una "unità immobiliare" (con il connesso necessario riferimento alla nozione catastale di "unità immobiliare") e rendita catastale "vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione" (art. 5,

comma 2). Dalla medesima correlazione, inoltre, discende che il "dato" - sia relativo all'iscrizione che alla classificazione ed alla misura della rendita attribuite dal competente organo pubblico (dal primo gennaio 2001, l'Ufficio locale dell'Agenzia del Territorio; in precedenza, l'Ufficio Tecnico Erariale dell'allora denominato Ministero delle Finanze) - del singolo "fabbricato", quale risultante dal "catasto", ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del quantum dovuto a titolo di ICI, costituisce un "fatto oggettivo", non contestabile da nessuna delle parti (Comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente questa imposta, neppure in via incidentale e limitata a tale rapporto, come impone di ritenere l'inciso dell'art. 5, comma 2 a mente del quale (come visto) "per i fabbricati iscritti in catasto, il valore" della "base imponibile" è costituito "da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto" (cioè iscritte in catasto), "vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori" validi ai fini dell'imposta di registro, ivi richiamati.

La suddetta incontestabilità, siccome limitata allo specifico rapporto d'imposta, ovviamente non esclude nè limita il potere del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela) ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l'atto di accatastamento e/o di attribuzione delle rendite, con naturale ripercussione (effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) del provvedimento definitivo.

La espressa sottoposizione ad imposta di tutti gli immobili indicati nella norma - inequivocamente desumibile dalla dichiarata irrilevanza (a) della destinazione dell'"uso" di ognuno e (b) dalla natura strumentale o "alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa" degli stessi -, insieme con la (facilmente rilevabile) inesistenza., sia nella legge istitutiva che in altre, di una espressa menzione della specifica qualità come scriminante in proposito, consentono di rilevare e impongono, quindi, di affermare che, in linea di principio, alla "ruralità" del "fabbricato" non può essere riconosciuta nessuna valenza diretta per escludere l'assoggettamento dell'immobile all'imposta de qua.

L'exkursus che precede impone di confermare che (v. Cass. n. 18853 del 2005) "secondo l'originario sistema delineato dal *D.Lgs. n. 504 del 1992* e tenuto conto della disciplina normativa del catasto edilizio urbano (*R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652; D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142*) vigente, ratione temporis, al 1 gennaio 1993, data di entrata in vigore dell'imposta comunale sugli immobili (*D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 50*), i fabbricati rurali non erano soggetti all'I.C.I., nel senso che il possesso di tali fabbricati non costituiva presupposto del tributo, in quanto gli stessi alla data di entrata in vigore del *D.Lgs. n. 504 del 1992* non erano iscritti nel "catasto edilizio urbano a norma del *R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4* e del *D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 38 e 39*".

I "fabbricati rurali", quindi, non erano soggetti all'ICI non per la loro "ruralità" ma, semplicemente, perchè gli stessi "alla data di entrata in vigore del *D.Lgs. n. 504 del 1992* non erano iscritti nel catasto edilizio urbano".

L'esposto, originario, tessuto normativo (come già rilevato da Cass. n. 6884 del 2005) è stato "profondamente" inciso dal *D.L. 30 dicembre 1993, n. 553, art. 9* (convertito in *L. 26 febbraio 1994, n. 133*) il quale - al fine (si legge nella decisione testè richiamata) di "scoraggiare" (o, forse, regolamentare e/o fronteggiare, tenuto conto delle finalità "ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica" perseguite dal D.L.) "il dilagante fenomeno di spacciare per rurali delle costruzioni che tali non erano" - "ha demandato al Ministero delle Finanze il compito di provvedere al censimento di tutti i fabbricati rurali ed alla loro iscrizione nel catasto edilizio urbano che

P.Q.M.

denominazione per assumere quella di catasto dei fabbricati": "dopo tale iscrizione, però, i predetti fabbricati avrebbero potuto continuare a godere dei benefici fiscali della ruralità" solo in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma.

Con la *L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 156*, poi, il legislatore ha incaricato il Governo di emanare uno o più regolamenti che tenessero "conto del fatto che la normativa" doveva "essere applicata soltanto all'edilizia, rurale abitativa. ... e che" si doveva "provvedere all'istituzione di una categoria d'immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica": in esecuzione di tale delega, il *D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, art. 2* ha modificato il predetto art. 9 e, posta la distinzione tra fabbricati a seconda della loro utilizzazione o meno come abitazione, ha stabilito (excepta da Cass. 6884/2005 cit.) che "la previgente normativa continuava ad essere applicabile soltanto per i primi, dato che per i secondi doveva riconoscersi carattere rurale a tutte le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui al *D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29* ovvero destinate all'agriturismo od alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli oppure alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione".

Il riconoscimento del "carattere rurale" delle "costruzioni strumentali alle attività agricole di cui al *D.P.R. n. 917 del 1986, art. 29*" (come delle altre destinate ai fini appena ricordati) per effetto del *D.L. n. 553 del 1993, art. 9*, però - diversamente da quanto concluso con le citate decisioni nn. 6884 e 18853 del 2005 di questa Corte, che sul punto, pertanto, il collegio ritiene di non condividere -, non ha determinato nessuna automatica nè necessaria esclusione di quelle "costruzioni" dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) perchè, avendo le sopravvenute modifiche legislative sostituito il preesistente (allora nuovo) catasto urbano con il più generale catasto dei fabbricati, il riferimento al precedente catasto, contenuto nell'art. 2, richiamato comma 1, lett. a), deve intendersi di poi relativo al neo-istituito "catasto dei fabbricati", con la conseguenza che l'iscrizione (o la necessità di iscrizione) nel "catasto dei fabbricati" di una "unità immobiliare" costituisce, in base all'art. 1, comma 2, presupposto (necessario ma anche) sufficiente per la qualifica di tale "unità" come fabbricato ai fini dell'ICI e, quindi, per l'assoggettamento a tale imposta di quell'immobile.

E' infatti da evidenziare, anche a conferma della già rilevata "incontestabilità" del dato catastale nel processo riguardante l'ICI, che (v. Cass. n. 3077 del 2005) "il principio generale al quale il legislatore dell'ICI si è ispirato per la determinazione della base imponibile dei fabbricati è quello della utilizzazione delle rendite catastali" (verosimilmente per agevolare al massimo il contribuente nella determinazione della base imponibile e dell'imposta, attraverso una semplice utilizzazione delle risultanze catastali facilmente acquisibili e per escludere qualunque forma di discrezionalità nella individuazione del valore dei fabbricati, discrezionalità che avrebbe potuto creare un contenzioso abbastanza nutrito) e che "il principio della capacità contributiva per l'ICI relativa ai fabbricati è espresso in via definitiva e per la totalità dei fabbricati ... iscritti dalle risultanze catastali" (con la conseguenza che "quando il contribuente ha chiesto nelle forme di legge l'attuazione del principio della capacità contributiva, diventa del tutto irrilevante sul piano giuridico il tempo entro il quale l'ufficio emana l'atto").

La logica coerenza interna dei principi richiamati, tratti dall'analisi delle conferenti disposizioni legislative, in una con l'evidenziata (per insussistenza di una specifica e diretta previsione normativa) irrilevanza della ruralità in sè di un fabbricato iscritto in catasto ai fini del suo assoggettamento all'ICI, consente, poi, di apprezzare l'esatto e concreto valore degli incisi "agli

effetti fiscali" (comma 3) e "ai fini fiscali" (comma 3 bis) contenuti nel *D.L. n. 557 del 1993, art. 9* nel senso che tali "effetti" e/o "fini" sono solo quelli che una specifica disposizione fiscale attribuisce alla "ruralità degli immobili" od al "carattere rurale" delle "costruzioni strumentali", disposizione che come visto (e affermato da tutte le decisioni di questa Corte rese sullo specifico tema, quand'anche in riferimento al testo originario del comma 3 detto) non esiste per l'ICI: per questa imposta, infatti, la ruralità del fabbricato assume rilievo solo indiretto, come effetto della necessaria ed indefettibile correlazione posta dal legislatore tra iscrizione in catasto (con autonoma attribuzione di rendita) del fabbricato e suo assoggettamento all'ICI. Da tale corretta lettura del conferente complesso normativo discende l'inopponibilità al Comune di qualsivoglia questione che incida sulla classificazione catastale del fabbricato e/o sulla rendita attribuita allo stesso, come, in specie, della sua "ruralità" ai sensi del *D.L. n. 557 del 1993, art. 9*: tale disposizione/ come le modifiche e le integrazioni ad essa apportate (con il *D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139* e, di recente, con la *L. 29 novembre 2007, n. 222, art. 42 bis*, di conversione del *D.L. 1 ottobre 2007, n. 159*), infatti, hanno influito (per così dire, "a monte" dell'ICI) sui criteri della classificazione catastale e dell'attribuzione della rendita ma non hanno comportato il non assoggettamento all'ICI del fabbricato qualificato "rurale": l'esclusione dall'ICI di un fabbricato "rurale", infatti, può discendere solo dalla eventuale non attribuzione allo stesso di una rendita catastale perchè agli effetti dell'imposta in esame l'iscrizione nel catasto dei fabbricati e l'attribuzione della rendita costituiscono presupposti necessari e sufficienti per l'assoggettamento dell'immobile all'imposta stessa (negli stessi termini v. tra le altre Cass. n. 15321 del 2008, decisa alla medesima udienza). Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

In relazione alla sussistenza di un quadro giurisprudenziale non omogeneo, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008



Aggiornamento alla Nota di approfondimento Ici fabbricati rurali

24 settembre 2009

In seguito alla diffusione della Nota di Approfondimento ANCI/IFEL del mese di novembre 2008, la vicenda della debenza dell'Ici sui fabbricati rurali è proseguita, portando alla situazione attuale che si sostanzia nell'affermazione della Corte di Cassazione n. 18565 del 21 agosto 2009 secondo cui *“Per gli immobili agricoli non si deve pagare l'Ici, purché siano effettivamente accatastati come tali”*.

La suddetta sentenza giunge alla fine di un percorso iniziato a seguito di un ricorso da parte di decine di consorzi e cooperative altoatesine per ottenere la restituzione dell'Ici versata alle amministrazioni comunali negli anni scorsi.

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte non sono di poco conto per i Comuni, considerando in primo luogo che le entrate garantite dall'Ici dalle grandi cooperative e consorzi rappresentano una voce importante del bilancio e che gran parte dei capannoni di stoccaggio e lavorazione dei prodotti all'epoca della costruzione non erano stati accatastati come agricoli (D10 per i capannoni, A6 per gli immobili agricoli residenziali), magari perché realizzati prima dell'introduzione in Italia dell'Ici, che risale al gennaio del 1993.

A seguito della nota ANCI/IFEL di novembre scorso si sono succedute due importanti pronunce giurisprudenziali e una norma interpretativa che hanno portato alle considerazioni sopra esposte e di cui si riportano gli estremi:

1. L'art. 2, comma 4 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), ha disposto che non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di Ici sugli immobili rurali se riferite a periodi d'imposta precedenti al 2008.
2. La sentenza della Corte Costituzionale n.227/2009, che ha riaffermato il principio della non retroattività della legge, annullando di fatto il suddetto articolo 2 comma 4 della Legge finanziaria 2008.

3.L'articolo 23 comma 1 bis del decreto legge 207/2008 che dispone, con una norma interpretativa, che non sono considerati fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel Catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito dalla L. 26.02.1994, n. 133 e successive modificazioni.

3.La sentenza della Corte di Cassazione n. 18565 del 21 agosto 2009 che ha dichiarato che per gli immobili agricoli non si deve pagare l'Ici, purchè siano effettivamente accatastati come tali.



Oggetto: ICI – Certificazione perdita gettito ICI fabbricati gruppo D – Chiarimenti su adempimenti previsti dal decreto legge 154/2008 convertito in legge 4 dicembre 2008, n. 189

1. Il D.L. 154/2008

L'art. 2 *quater* del D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito con legge 4 dicembre 2008, n.189, prevede al comma 7 che *«le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'interno 1° luglio 2002, n.197, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione contabile, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati»*.

Sull'argomento è poi intervenuto, con circolare n.6 del 24 dicembre 2008, il Ministero dell'interno, il quale ha fornito chiarimenti in merito alle modalità ed ai soggetti tenuti alla trasmissione.

Da ultimo, con nota prot. 27100 del 29 dicembre 2008, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito chiarimenti operativi in merito ai casi che danno diritto alla corresponsione del contributo erariale.

Va rilevato che sia, l'art. 2 *quater* quanto i due interventi ministeriali summenzionati, hanno generato numerosi dubbi, sia con riferimento al "contenuto" dell'attestazione che deve essere firmata dal responsabile del servizio finanziario, ed asseverata dall'organo di revisione contabile, sia con riferimento ai casi concreti che possono essere oggetto di certificazione.

Pertanto, al fine di fornire a tutti i Comuni interessati, linee di indirizzo operative per una corretta attuazione della disposizione in oggetto, Anci Nazionale e Ifel hanno provveduto all'elaborazione della presente nota interpretativa.

2. Ambito normativo di riferimento

Il diritto dei Comuni ad ottenere i trasferimenti erariali trova base normativa nell'art.64 della legge 23 dicembre 2000, n.388¹ che prevedeva che: *«A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti*

¹ Per una rassegna della legislazione e della prassi amministrativa relative al contributo statale previsto e alla certificazione in oggetto si veda l'allegato alla presente circolare.

dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno»².

La legge n. 388/2000, oltre ai trasferimenti disciplinati dall'art. 64, aveva previsto, all'art.53, comma 14, anche l'erogazione di un contributo ai comuni che avevano subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate ICI a "seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D"³. Con tale fattispecie, il legislatore ha inteso compensare la riduzione di base imponibile dovuta all'attribuzione di rendita da parte dell'Agenzia del Territorio, mentre l'ipotesi disciplinata dall'art.64 riguarda la riduzione di base imponibile, sempre per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, conseguente all'autodeterminazione provvisoria della rendita mediante procedura DOCFA.

I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto disposto dall'art.64 della legge n.388/2000 sono stati approvati con decreto interministeriale, del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 1° luglio 2002, n.197.

L'art. 2, comma 3 del decreto dispone quanto segue: *«Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno*

² Il comma 2 disciplina la riduzione dei trasferimenti a seguito della determinazione definitiva della rendita catastale; la norma prevede che *«qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito».*

³ Si riporta il testo della norma: *«A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

L'approvazione del modello di certificazione e la definizione delle modalità di invio è avvenuta con decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2001.

successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26».

3. Il termine di presentazione delle certificazioni

Un primo problema da esaminare, anche se ha già trovato una sua definitiva soluzione, riguarda il termine entro il quale occorre inviare la certificazione relativa alla perdita di gettito ICI.

L'art.64 della legge n.388/2000 e lo stesso decreto interministeriale n.197/2002 non davano alcuna indicazione sulla natura del termine entro il quale inviare la certificazione, termine che pertanto, risultava pacificamente ordinatorio. Ciononostante, il Ministero dell'Interno, con circolare telegrafica n.21/2002 disponeva in "via eccezionale" per l'anno 2002 la proroga, per l'invio delle certificazioni, al 15 ottobre, ritenendo, appunto che l'invio delle certificazioni fosse sottoposto a termine decadenziale. Tuttavia, con nota del 20 aprile 2006, prot. 166, lo stesso Ministero dava atto di aver continuato a ricevere certificati relativi alle perdite subite negli anni 2001-2004 e di aver attribuito i contributi a fronte delle attestazioni pervenute sino al 1° febbraio 2006, con ciò prendendo atto che il termine non era da considerarsi perentorio.

La situazione muta con la legge 27 dicembre 2006, n.296, che all'art.1, comma 712 prevede che *"a decorrere dall'anno 2007" la certificazione deve essere inviata al Ministero dell'Interno "entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata".*

Con tale norma la certificazione relativa all'anno 2006, da presentarsi entro il 30 giugno 2007, veniva sottoposta a termine perentorio. Nulla, però, veniva stabilito per le annualità precedenti, le quali, quindi, potevano ancora ritenersi sottoposte a termine ordinatorio. Ed infatti, lo stesso Ministero dell'Interno con circolare n.24 del 7 novembre 2007 invitava i Comuni a presentare le certificazioni relative all'anno 2005 e precedenti entro il 31 dicembre 2007, senza peraltro qualificare tale termine espressamente come perentorio.

Tale conclusione è oggi avvalorata dall'art.2 *quater* del D.L. n.154/2008 che prevede la trasmissione del certificato *"per ciascuno degli anni 2005 e precedenti" entro il 31 gennaio 2009*". In tal senso, anche la circolare n.6/2008 del Ministero dell'Interno che considera *"tenuti all'adempimento sia i comuni che hanno già presentato una o più certificazioni per gli anni dal 2001 al 2005, sia i comuni che non hanno presentato la certificazione per tali annualità ma che intendano chiedere i previsti trasferimenti compensativi"*.

4. I fabbricati oggetto di certificazione

Dalla normativa di riferimento e dalle recenti istruzioni ministeriali emergono due problemi interpretativi che è opportuno sottoporre a disamina anche alla luce del fatto che come riportato dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 27100/2008, i *"comuni hanno comunque la facoltà di presentare una dichiarazione diversa da quella a suo tempo trasmessa al Ministero dell'Interno, laddove intendano rettificare i dati già trasmessi"*.

Il primo problema che si pone è relativo alla tipologia di fabbricato che può dar luogo alla certificazione, e sarà oggetto di analisi in questo paragrafo; successivamente si analizzerà il problema relativo alle annualità di presentazione del DOCFA che possono essere prese in considerazione, problema questo che si pone solo con riferimento alla certificazione 2001.

La nota ministeriale prot. n.27100/2008 ritiene che oggetto di certificazione possono essere solo i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D *" non iscritti in catasto, ovvero iscritti in catasto ma privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali i contribuenti hanno effettuato l'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali, mediante procedura DOCFA"*. I fabbricati certificabili, quindi, vengono fatti coincidere con i fabbricati di cui all'art.5, comma 3 del D.lgs. n.504/1992. Il Ministero aggiunge poi che *" ovviamente le disposizioni in esame non riguardano i casi in cui i fabbricati in questione risultano già accatastati con attribuzione di rendita e sono solo oggetto di una variazione della stessa"*.

L'interpretazione ministeriale potrebbe tuttavia apparire troppo restrittiva e non trovare il necessario riscontro nella normativa di riferimento, giacché le uniche condizioni richieste dalle norme primarie sono che il fabbricato sia accatastato o accatastabile in categoria D e che lo stesso sia destinatario di un DOCFA. Nessun cenno si fa alla circostanza che questi debbano essere stati dichiarati precedentemente in base al valore delle scritture contabili.

Circoscrivere i fabbricati certificabili ai soli valorizzati con le scritture contabili, oltre a non trovare un immediato e diretto conforto nella normativa, sembra essere contrario anche alla *ratio* della norma, che ha inteso ristorare i comuni della perdita di gettito che deriva dalla riduzione della base imponibile a seguito di presentazione del DOCFA rispetto a quella precedentemente dichiarata dal contribuente. Tale riduzione, a parità di condizioni del fabbricato, si realizza non solo raffrontando le rendite proposte con i valori contabili, ma anche con le rendite precedentemente attribuite, nel caso che la variazione ulteriore si configuri come mera rettifica in assenza di interventi edilizi, ovvero di modificazioni sostanziali nelle caratteristiche d'uso del fabbricato

Difatti, è avvenuto che i contribuenti hanno presentato il DOCFA anche per fabbricati già dotati di rendita, e senza che vi fosse alla base una variazione edilizia, al solo scopo di proporre una rendita che correggesse quella, più elevata, attribuita direttamente dall'Agenzia del Territorio. Il più delle volte, tale comportamento è stato messo in atto per correggere rendite calcolate con un tasso di fruttuosità elevato che pur correttamente definito, tuttavia – in base alle regole di valorizzazione basate su coefficienti convenzionali – portava alla determinazione della base imponibile su livelli considerati eccessivi.

Conferma diretta di quanto appena sostenuto la si rinviene nella circostanza che i DOCFA non hanno poi subito alcuna rettifica da parte dell'Agenzia del Territorio. Pertanto, lo stesso ed identico fabbricato è stato prima destinatario di una rendita attribuita dall'Agenzia del Territorio e successivamente di una rendita proposta dal contribuente, non rettificata e più bassa della precedente.

È evidente che, in tale caso, il Comune subisce una perdita di gettito per lo stesso ed identico immobile, non diversamente recuperabile, al pari di quanto avviene per i fabbricati già valorizzati a scritture contabili.

Quanto appena affermato, unitamente alla considerazione che tanto nella legge n.388/2000 tanto nel D.I. n.197/2002 non si fa alcun cenno ai fabbricati valorizzati a scritture contabili, induce a ritenere ammissibile che ***i Comuni possano certificare la perdita di gettito ICI derivante dall'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale di un fabbricato già iscritto in catasto con rendita, a condizione che l'autodeterminazione della rendita non sia conseguente ad una variazione edilizia o di destinazione d'uso.***

Naturalmente, ogni Comune potrà decidere in propria autonomia se rettificare le precedenti dichiarazioni o se continuare a richiedere il contributo anche per i fabbricati già provvisti di rendita.

5. Le annualità certificabili

Un secondo problema riguarda i DOCFA da considerare, con riferimento all'anno di presentazione.

Nella nota ministeriale n.27100/2008, si dichiara che (seppure "a mero titolo di ausilio per i comuni") l'Agenzia del Territorio pubblicherà una serie di informazioni di riepilogo. In particolare, la pubblicazione riguarda in primo luogo "il numero delle unità immobiliari urbane censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", che al 31 dicembre 2000 risultavano prive di rendita" verranno poi elencati i fabbricati, sempre di categoria D, ai quali risulta essere attribuita la rendita nel corso del 2001 e poi negli anni successivi.

Questa formulazione induce a ritenere che per il Ministero, ad esempio, nella certificazione 2001 non vada considerato il fabbricato valorizzato a scritture contabili per il quale è stato presentato il DOCFA in periodi antecedenti il 2000. Si tratta in tutta evidenza di una formulazione imprecisa. Infatti, il Decreto interministeriale n.197/2002, più volte richiamato dalla stessa nota ministeriale, prevede all'art.2, comma 2 che *"il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001"*, mentre il successivo comma 3, penultimo periodo, prevede che *"ove il minor gettito dell'ICI derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'ICI è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001"*.

Dalla lettura sistematica dei due commi si evince pertanto che, se ad esempio il DOCFA è stato presentato nel 1997 e quindi il contribuente ha iniziato a corrispondere l'ICI su base catastale dal 1998, al Comune non compete la perdita di gettito registrata sin dal 1998 ma solo quella registrata a decorrere dal 2001, anche se conseguente, a DOCFA presentati precedentemente; l'unica condizione posta è che, a differenza delle certificazioni successive al 2001, in questo caso non occorre quantificare la perdita di gettito utilizzando l'aliquota vigente nel 1998 (ovvero quella vigente nell'anno in cui per la prima volta il contribuente corrisponde l'imposta in base alla rendita proposta) ma quella vigente nel 2001.

L'art.64 della legge n.388/2000 al comma 1 disponeva la compensazione con aumento dei trasferimenti statali a condizione che l'ammontare dei trasferimenti fosse superiore ad euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno.

Su tali condizioni va precisato che se ad esempio per il 2001 l'ammontare del contributo da richiedere non era superiore allo 0,5% della spesa corrente, ma tale limite veniva superato nell'annualità successiva, sommando la precedente perdita di gettito, pur allora non certificata, tale comportamento risulta essere legittimo in virtù del fatto che si tratta di contributi che si consolidano; anche in questa fattispecie, occorre ribadire che comunque l'ammontare del contributo va quantificato tenendo conto dell'aliquota vigente nel primo anno in cui il contribuente ha corrisposto l'ICI sulla base della rendita proposta e non quella vigente nell'anno in cui si chiede il contributo.

Infine, pare utile precisare che in casi di certificazioni presentate per più anni, nell'ultima certificazione occorre consolidare il contributo richiesto con le precedenti certificazioni, ma senza aggiornarlo con le aliquote utilizzate nell'ultima certificazione. Se, ad esempio, il comune ha certificato per il 2001 euro 1.000 e per il 2002 ha un'ulteriore perdita di gettito di euro 500, il comune dovrà certificare euro 1.500, senza, quindi, rivalutare quanto già certificato.

6. Il dati forniti dall'Agenzia del Territorio

Come già accennato, la nota ministeriale anticipa la fornitura di dati da parte dell'Agenzia del Territorio, dati che dovrebbero essere di ausilio per i comuni; i dati sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia del Territorio il 14 gennaio 2009.

La nota precisa che per ciascun comune saranno fornite le seguenti informazioni:

1. il numero delle unità immobiliari urbane censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", che al 31 dicembre 2000 risultavano prive di rendita;
2. il numero delle unità immobiliari urbane, censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", alle quali, nell'anno 2001, è stata attribuita la rendita catastale. Vengono conteggiate solo quelle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita catastale rispetto a quelle prive di rendita alla data del 31 dicembre 2000. Le stesse informazioni vengono fornite anche per gli anni successivi fino al 2005;
3. la somma delle rendite delle unità immobiliari, censite in una delle categorie catastali del gruppo "D", alle quali è stata attribuita la rendita catastale nel corso dell'anno 2001. Anche in questo caso le stesse informazioni vengono fornite per gli anni successivi fino al 2005;
4. i totali delle informazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3.

In relazione all'utilizzo di queste informazioni, va sottolineato che esse vanno considerate unicamente come riferimento di massima relativo, in particolare, al numero di immobili oggetto di assegnazione di rendita dal 2001 in poi.

Infatti, oltre a quanto già evidenziato nel paragrafo precedente, con riferimento alla certificazione per il 2001 (variazioni intervenute fino al 31/12/2000), i dati forniti dall'Agenzia del Territorio non serviranno né a quantificare il contributo da richiedere, mancando il dato iniziale, ovvero il valore contabile, né a verificare la sussistenza, in un dato anno, del diritto a presentare la richiesta di contributo.

Apparentemente, tali dati possono essere utilizzati per una prima verifica della congruenza delle certificazioni presentate, giacché, se ad esempio, il Comune intende certificare per il 2003 un DOCFA che riguarda un fabbricato già provvisto di rendita, tale DOCFA non sarà presente nelle informazioni comunicate ai comuni. Se per ipotesi, poi, si tratta dell'unico fabbricato certificato dal comune, l'incongruenza sarà subito evidente.

In realtà, i dati già forniti dall'Agenzia del Territorio non possono neanche essere utilizzati per una prima verifica del diritto del comune a richiedere la contribuzione in quanto:

- a) l'Agenzia del Territorio assume come parametro iniziale quello dei fabbricati "censiti" in una delle categorie speciali del gruppo "D"; conseguentemente, dall'anno 2001 al 2005 vengono evidenziati il numero e la rendita complessiva solo di quei fabbricati che erano presenti nell'elenco 2000 e per i quali negli anni successivi è stato presentato il DOCFA;
- b) ciò comporta che nell'elenco del 2000 non sono individuati:
 - 1) i fabbricati iscritti in catasto, ma privi di categoria e comunque classificabili nel gruppo catastale D, valorizzati dal contribuente in base alle scritture contabile;
 - 2) i fabbricati non iscritti in catasto, comunque classificabili nel gruppo catastale D, valorizzati dal contribuente in base alle scritture contabili;

Da ciò ne consegue che l'eventuale presentazione di un DOCFA, ad esempio nel 2002, per un fabbricato già iscritto in catasto senza categoria o per un fabbricato non ancora iscritto non sarà evidenziata nelle informazioni pubblicate dall'Agenzia del Territorio; ed è

indubbio che tali fabbricati, pur volendo accedere alla più restrittiva interpretazione ministeriale, possono essere oggetto di certificazione.

Inoltre, la presenza in un dato anno di un fabbricato cui è stata attribuita la rendita non indica che quel comune può presentare la certificazione, ciò in quanto la base imponibile quantificata con la rendita ben può essere superiore a quella quantificata dal contribuente sulla scorta delle scritture contabili.

7. Modalità di compilazione e trasmissione della certificazione

La circolare n.6/2008 del Ministero dell'Interno fornisce importanti, e condivisibili, chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della certificazione.

Il primo chiarimento riguarda l'ammontare degli importi da indicare nelle certificazioni successive alla prima. È chiarito che nella certificazione, ad esempio del 2003, andrà indicato non solo l'importo richiesto per tale anno ma anche l'importo relativo alle certificazioni già presentate per gli anni precedenti. In altri termini, ogni anno l'importo richiesto è quello che si viene a consolidare nei vari anni.

Viene anche chiarito che se per un anno il comune non ha nessuno importo da certificare, la certificazione dovrà essere comunque presentata, indicando l'ultimo importo certificato.

8. L'attestazione del responsabile del servizio finanziario

L'art.2 quater, comma 7 del D.L. n.154/2008 prevede che le certificazioni devono essere *"corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati"*.

Anche tale nuovo adempimento ha generato diversi problemi interpretativi, non chiariti dai due interventi ministeriali sopra richiamati.

In particolare, dal tenore della norma non è immediatamente intuibile il contenuto dell'attestazione che deve essere firmata dal responsabile del servizio finanziario. Naturalmente, tale attestazione non può farsi coincidere con l'indicazione dei medesimi importi oggetto di certificazione, dato che la norma fa espressamente riferimento alle **"minori entrate registrare"**. Si ritiene che la norma si riferisca alle minori entrate registrate in contabilità finanziaria, le quali, tuttavia, non sono immediatamente riscontrabili, dato che la minor entrata registrata può essere stata compensata da altri maggiori gettiti ICI (per cambio di aliquota, recupero evasione, nuove aree fabbricabili, etc.). Il minor gettito non può neanche essere direttamente desunto dai versamenti, dato che il gettito da fabbricati D confluisce nella voce "altri fabbricati", nella quale sono registrati gli incassi relativi a svariate tipologie di fabbricati (uffici, seconde case, pertinenze dell'abitazione principale, etc.).

Ciò detto, si ritiene che l'ufficio tributi debba predisporre una relazione che evidenzi in maniera analitica i fabbricati per i quali si è verificata una perdita di gettito, indicando quanto meno la differenza di base imponibile e la perdita di gettito per ogni singolo fabbricato; tale perdita di gettito rappresenta la "minore entrate registrata".

Il responsabile del servizio finanziario attesterà che la perdita di gettito comunicata trova effettivamente riscontro nei dati contabili, ed al contempo indicherà l'importo dei "contributi statali a tale titolo comunicati, a mente dell'ultimo periodo del comma 7 citato.

In merito a quest'ultimo aspetto, va evidenziato che mentre la norma fa riferimento ai contributi statali "comunicati" la circolare n.6 fa riferimento ai "contributi statali a rimborso, riconosciuti ed incassati". Si ritiene che il contributo possa essere considerato come riconosciuto allorquando questo compaia tra le "spettanze" comunicate dal Ministero dell'Interno.

Ed al riguardo, occorre, altresì, precisare che per i comuni che hanno presentato le dichiarazioni relative agli anni 2005 e precedenti entro il 31 dicembre 2007 (come previsto dalla circolare Ministero dell'Interno n.24 del 7 novembre 2007) gli importi certificati, ad oggi, non compaiono tra le spettanze, e quindi non possono considerarsi come "riconosciuti".

Infine, la norma prevede che l'attestazione firmata dal responsabile del servizio finanziario sia "asseverata" anche dall'organo di revisione contabile.

9. Tardiva o mancata trasmissione

La norma in commento è chiara nel prevedere l'obbligo di trasmissione delle certificazioni anche per quei comuni che le avevano già inviate in passato.

Quanto detto è confermato dalla circolare n.6, nella quale si precisa che *"gli enti che non provvederanno a presentare per la prima volta, o a ripresentare le certificazioni o, in ogni caso, provvederanno oltre il termine del 31 gennaio 2009, dall'esercizio 2009, non potranno avere titolo alla corresponsione d'alcun contributo erariale per minore gettito ICI "D" registrato negli anni dal 2001 al 2005, anche se precedentemente riconosciuto con attribuzione della corrispondente spettanza"*.

Da quanto sostenuto dal Ministero non è chiaro se, in caso di mancata trasmissione, il comune non solo non abbia più diritto al contributo precedentemente riconosciuto ma sia comunque tenuto a restituire quanto già incassato.

Al riguardo si pone poi il problema **della compatibilità** delle certificazioni 2006 e 2007 con le certificazioni già presentate per gli anni antecedenti e poi rettifiche entro il 31 gennaio 2009. Va da sé che, consolidandosi il contributo di anno in anno, deve essere data la possibilità ai Comuni di rettificare anche le ultime due dichiarazioni presentate, anche se sul punto la circolare n.6 precisa che "mantengono, in ogni caso, validità gli effetti delle dichiarazioni" relative agli anni 2006 e 2007.

La circolare ministeriale precisa, infine, che le certificazioni devono essere presentate entro il 31 gennaio 2009 solo alla Prefettura di competenza e che in caso di spedizione fa fede il timbro postale.

10. Possibili responsabilità per certificazioni successivamente rettifiche

È da escludere che qualsiasi responsabilità possa essere addebitata al responsabile comunale del servizio tributi che abbia sottoscritto le precedenti certificazioni applicando le disposizioni normative vigenti.

Allegato 1) : Legislazione e Prassi amministrativa, relative al contributo statale previsto e alla certificazione in oggetto

D.L. 30/10/1998 (*) e D.L. 2/11/1998, n. 376 ():**

Art. 2 : “1. Per l’anno 1998, ai Comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell’ICI, a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, viene assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell’ICI dell’anno 1993 con l’aliquota al 4 per mille e quello dell’anno 1998 anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per mille.

Il contributo è da intendersi al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni.

A tale fine è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi a favore dei Comuni”

(*) D.L. non convertito in legge e reiterato con il D.L.

Nota :il sopra riportato D.L. è stato abrogato : vedi sotto, art. 31. Co. 8, legge n. 448/1998

(**) D.L. n. 376/1998 : abrogato dall’art. 31, comma 8, della legge n. 448/1998 (v. sotto)

Legge 23/12/1998, n. 448

Art. 31, comma 3 : “ *Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell’ICI, a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell’ICI 1993 con l’aliquota al 4 per mille e quello dell’anno 1998 anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per mille.*

Il contributo è da intendersi al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 504/1992, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni.

A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei Comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all’entità della spesa corrente”

Art. 31, comma 8 : “*Il D.L. 2/11/1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 376/1998”*

Legge 23/12/2000, n. 388

Art. 53, comma 14 : “ *A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell’ICI a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell’ICI 1993 con l’aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch’esso calcolato con l’aliquota del 4 per mille.. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’art. 36, co. 1, lett. b), del D.lgs. n. 504/1992, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000...*

A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell’ICI subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito.

Per l’attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti con D. Min. Interno, da emanare entro 30 gg. Dalla data di entrata in vigore della presente legge.

/Art. 64, comma 1 : “ *A decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal D.M.F. 19/04/1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno”.*

Art. 64, Comma 2 : “ *Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell’aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30%, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del citato D.M.F. n. 701/1994, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La*

riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito”.

Comma 3 : “ Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro...sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2”.

CIRCOLARE 7/03/2001, n. 3/FL – lett. F) : “ La L. n. 388 del 2000 contiene, inoltre, all'art. 64, alcune norme che interessano seppure indirettamente l'ICI.

Il comma 1 dell'art. 64, infatti, ha accordato, a decorrere dall'anno 2000, un aumento dei trasferimenti erariali destinato a compensare i comuni che hanno conseguito un minore gettito dell'ICI rispetto alle annualità precedenti, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D effettuata dallo stesso contribuente attraverso l'autodeterminazione delle rendite secondo la procedura DOC-FA, prevista dal D.M.F. n. 701/1994.

Relativamente a questa problematica si ricorda che lo Stato, a norma dell'art. 53 della legge Finanziaria, al comma 14, eroga un contributo ai Comuni che negli anni 1998, 1999 e 2000 hanno subito le perdite di gettito per le ragioni innanzi evidenziate. A tal fine gli enti locali interessati devono inviare entro il 31 marzo 2001 un'apposita certificazione, il cui modello e le cui modalità di invio sono stati definiti con D. M. Interno 30/01/2001, pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14/02/2001”

D.L. 27/12/2000, n. 392 (L. conv. 28/02/2001, n. 26)

Art. 1, comma 2 : “ A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 21/12/1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, e lire 13.000 milioni per l'anno 2001”

RELAZIONE al D.L. : “la disposizione del co. 2 è volta a garantire la neutralità del prelievo tributario per gli EE.LL. in materia di gettito ICI, in quanto molti comuni, a seguito dell'accatastamento dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (centrali ENEL e, in genere, industrie ed opifici) hanno subito un minore gettito dell'ICI. In diversi casi tale minor gettito ha ridotto notevolmente le entrate. A copertura di tali minori entrate la L. 448/1998 ha già concesso per ciascuno degli anni 1998 e 1999 un contributo di 15 miliardi di lire, i quali, peraltro, si sono rivelati insufficienti per le reali esigenze

MINISTERO DELL'INTERNO – DECRETO 30/01/2001:

Art. 1 : Per l'attribuzione del contributo statale (art. 53, co. 14, L. 388/2000) destinato ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'ICI...gli enti interessati trasmettono apposita certificazione secondo il modello di cui all'art. 2

Art. 2: E' approvato il modello di certificato di cui all'allegato A

Art. 3 : I comuni trasmettono entro il **termine perentorio del 31 marzo 2001** il certificato di cui all'art. 2 alle prefetture competenti per territorio, le quali provvedono ad inoltrarli al Min. Int. ... entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine

NOTA : Il modello di attestazione - allegato A del D.M. - prevedeva che si dichiarassero :

- il gettito riscosso nell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille;
 - la differenza tra il predetto gettito e quello riscosso nell'anno 1998 con aliquota del 4 per mille;
 - la differenza tra il gettito ICI riscosso nel 1993 con aliquota al 4 per mille e il gettito ICI riscosso nel 1999 sempre al quattro per mille;
 - la differenza tra il gettito ICI riscosso nel 1993 al 4 per mille e il gettito e quello riscosso nell'anno 2000 al 4 per mille
- L'attestazione doveva essere firmata dal Responsabile del Servizio

Circolare 7/03/2001, n. 3/FL (v. sopra) ..

Min. INTERNO – CIRCOLARE 6/04/2001, n. 16/FL:

Richiamata la legislazione relativa al “..contributo statale a favore dei comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'ICI a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D”, , di cui all'art. 53, comma 14, della legge 23/12/2000, n. 388, che prevede che la certificazione relativa debba essere trasmessa entro il 31 marzo 2001; viste le difficoltà che i comuni hanno incontrato nel reperire i dati esatti e fatte presenti dall'ANCI, “...siccome non è possibile intervenire in via legislativa considerato

l'avvenuto scioglimento delle Camere, si ritiene opportuno concedere ai comuni la dilazione sino e **non oltre il 31 ottobre** del termine per la presentazione della certificazione. In virtù di tale differimento i comuni che hanno già presentato la certificazione possono inviare ulteriori attestazioni sostitutive al fine di rettificare eventuali dati imprecisi o incompleti”

Legge 28/12/2001, n. 448 – art. 27, comma 11:

“Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'Interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

NOTA : La disposizione pone a carico dei Comuni l'obbligo della regolarizzazione dell'ICI che risulti versata ad un unico comune (cfr. Risoluzione 9/04/1999, n. 53/E) in base a valori di bilancio unitariamente considerati ove successivamente risulti da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti del fabbricato insistenti su territorio di comuni diversi.

In altri termini, a fronte di fabbricati siti su più comuni, viene attribuito l'onere ai medesimi comuni di regolarizzare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero Interni ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo spettante a ciascun comune a titolo di trasferimenti erariali

MINISTERO DELL'INTERNO – DECRETO 1/07/2002, n. 197 (in vigore dal 27/09/2002)

Disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate dell'ICI per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo D secondo la procedura DOCFA , e per la riduzione dei trasferimenti in caso di introiti superiori

A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti sono aumentati in misura pari alla perdita ICI ove questa sia di importo superiore a €1.549,37 ed allo 0,5% della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001.

Il contributo statale è pari alla differenza tra :

- il gettito ICI che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata con procedura DO-FA;
- ed il gettito ICI derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria.

L'entità del minor gettito ICI è calcolato applicando l'aliquota vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite provvisoriamente autodeterminate.

Il contributo statale è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dio gettito ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.

Se il minor gettito ICI si è verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita ICI è effettuando applicando l'aliquota d'imposta in vigore nel 2001.

Per il solo anno 2001 il contributo è riconosciuto al netto degli eventuali contributi ex art. 1, co. 2, del D.L. n. 392/2000.

La perdita di gettito è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo D oggetto della autodeterminazione.

La certificazione relativa alla perdita (Mod. A allegato al D.M., v. sotto) va inviata al Min. Interno, tramite le Prefetture **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la minore entrata.

La riduzione dei trasferimenti si applica in caso di gettito ICI superiore al 30% rispetto a quello riscosso prima della autodeterminazione; e ciò, in relazione alle maggiori entrate rimosse per ogni singolo fabbricato, e si consolida a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui le rendite definitive sono divenute inoppugnabili o accertate definitivamente in sede giudiziaria.

Il maggior gettito è calcolato quale differenza tra quello percepito nell'anno di prima applicazione delle rendite definitivamente accertate e quello percepito nell'anno precedente all'autodeterminazione.

Certificazione (Mod. B allegato) entro 30 giugno dell'anno in cui si deve procedere alla riduzione dei trasferimenti

(Per ulteriori osservazioni in ordine al D.M. in esame, cfr. **la Nota n. 27100 del 29/12/2008, riportata a pag. 3 e segg.**)

Il modello di certificazione, allegato al D.M., prevede di attestare :

- per le minori entrate (all. A), di avere conseguito nell'anno.... minori introiti per un importo pari ad euro... e che le suddette minori entrate sono superiori allo 0,5% della spesa corrente prevista nel bilancio dell'anno....definitivamente assestato;

- per le maggiori entrate (all. B), che queste derivano dai fabbricati per i quali percepisce il contributo statale e che, ai fini della riduzione dei trasferimenti, il gettito eccedente il 30% delle maggiori entrate è apri ad euro....i

CIRCOLARE TELEGRAFICA Min. Interno – 4/10/2002, n. 21/2002

Comunica che il termine perentorio di cui al D.M. 1/7/2002, n. 197 per il solo anno 2002 per la presentazione della certificazione prevista è **prorogato al 15 ottobre 2002**, e che le Prefetture devono trasmettere i modelli al Ministero Int. entro 10 giorni dal suddetto termine. Non saranno, pertanto, presi in considerazione certificati trasmessi fuori termine

NOTA : L'ANCI aveva fatto presente che il termine per il 2001 (30 giugno 2002) era già scaduto ancor prima della emanazione del D. M. n. 197/2002

Legge 30/12/2004, n. 311 - Art. 1, comma 540 – **Abrogato** dall'art. 4, lett. d), del D.L. 14/03/2005, n.35, come convertito dalla legge 14/05/2005, n. 80, e così **sostituito dall'art. 1-quinquies del D.L. 31/03/2005, n. 44, come convertito dalla legge 31/05/2005, n. 88**

“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, L. n. 212/2000, l'art. 4 del r.d.l. n. 1249/1939, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'art. 10 del citato r.d.l., gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento”

Ministero dell'INTERNO – Circolare 5/06/2006, n. 7 :sono stati attualmente attribuiti i contributi le cui attestazioni sono pervenute a questo ufficio fino alla data del 1° febbraio 2006...le ulteriori risorse per gli anni dal 2001 al 2004 sono state interamente ripartite, per cui è stata attualmente sospesa l'attribuzione dei contributi le cui attestazioni sono pervenute dopo la suddetta data. E' stato interessato il Ministero dell'economia in merito agli ulteriori fondi necessari per l'attribuzione in argomento..”

Legge 27/12/2006, n. 296 – art. 1, comma 712 : “A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4 del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al D. Min. Int. 1/7/2002, n. 197, **attestante il minor gettito dell'ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D**, deve essere inviata al Ministero dell'Interno entro il **termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata**”(La norma non precisa se la dichiarazione debba essere riprodotta anche nel caso in cui non si siano verificate variazioni rispetto a quella trasmessa per il periodo precedente)

NOTA : la norma assegna un **termine perentorio** per la richiesta dei trasferimenti erariali a compensazione del **minor gettito ICI derivante dai fabbricati del gruppo D** : da ciò, la conferma che, in precedenza, **il termine era ordinatorio** e che, quindi, i trasferimenti potevano essere disposti anche per le richieste pervenute successivamente al termine del 30 giugno successivo a quello in cui si era verificata la minore entrata.

Cfr. Il D.M. n. 197 del 1° luglio 2002 richiamato dalla disposizione all'esame, che approva il “Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai Comuni”, è stato pubblicato in G.U. 12/09/2002, n. 214 ed è in vigore dal 27/09/2002

Con comunicato del marzo 2007, il Viminale informa che è in corso il pagamento del trasferimento erariale in favore dei comuni relativo al minor gettito ICI...L'erogazione è disposta a saldo per gli anni 2002, 2003 e 2004 e in acconto del 76,78% per il 2005, in base alla certificazione ritenuta ammissibile

CIRCOLARE telegrafica n. 9/2007 del 18/05/2007 :

il Ministero degli Interni ha precisato che :

“ In applicazione dell'art. 1, comma 712 della L. n. 296/2006, la dichiarazione di cui all'art. 2 del D. Min Int. del 1° luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'ICI sugli immobili classificati nel gruppo catastale “D” , deve

essere inviata a questo ministero entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata”;

“i certificati devono essere presentati dagli enti interessati solo se è avvenuta una variazione rispetto a quelli in precedenza certificati, ovvero se trattasi di perdita accertata e non certificata”;

“pertanto, gli enti che hanno già fatto richiesta e non hanno subito ulteriori perdite non devono presentare alcuna certificazione, in quanto l'importo attribuito consolida nei trasferimenti erariali”

CIRCOLARE telegrafica n. 24/2007 del 7/11/2007 :

Circolare telegrafica numero f.l.24/07 dipartimento per gli affari interni e territoriali - direzione centrale della finanza locale. In riferimento all'articolo 64 della legge 388 del 23 dicembre 2000 recante disposizioni in merito all'incremento dei trasferimenti erariali in relazione alle perdite derivanti dall'imposta comunale sugli immobili per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “d”, si fa presente che continuano a pervenire a questo ministero certificati attestanti le perdite subite per gli anni dal 2001 al 2005. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 712, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stato stabilito che a decorrere dall'anno 2007 la dichiarazione di cui sopra deve essere inviata al ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la minore entrata. Pertanto al fine di poter chiudere la problematica attinente alle attestazioni concernenti le perdite di gettito relative agli anni 2005 e precedenti e di valutare l'effettiva consistenza degli importi richiesti. Si invitano gli enti locali interessati a far pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2007 le certificazioni in argomento agli uffici territoriali di competenza che provvederanno a trasmettere a questa direzione centrale entro il mese successivo, cio' al fine di richiedere al competente dicastero dell'economia e delle finanze le opportune integrazioni dei relativi stanziamenti dei citati anni. Si raccomanda la tempestivita' dell'adempimento in quanto oltre tale data non sara' possibile prendere in considerazione eventuali richieste.

Comunicato del Ministero dell'Interno datato 30 luglio 2008

Si comunica che, ai fini della erogazione dei trasferimenti erariali ancora spettanti agli enti locali in precedenza soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza (comuni superiori a 50.000 abitanti e province), con variazione di bilancio disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati assegnati ulteriori fondi di cassa, pari ad euro 700milioni sul capitolo 1316 “fondo ordinario”.

Conseguentemente, questo Ministero ha provveduto a disporre pagamenti di importo corrispondente a fronte di trasferimenti erariali ancora spettanti ai suindicati enti locali, con imputazione a carico dei residui correnti del bilancio degli anni 2006 e 2007 e, comunque, nei limiti dell'integrazione di cassa assegnata.

Al riguardo si evidenzia che l'erogazione del contributo ordinario spettante per l'anno 2007 ha permesso agli enti destinatari di raggiungere la misura percentuale del 72,5 % rispetto al totale spettante. Pertanto, nessuna erogazione è stata disposta a favore degli enti locali che, nel corso del citato anno 2007, hanno già ricevuto il pagamento del contributo in parola in misura pari o superiore alla citata percentuale.

Relativamente al contributo per la perdita del gettito ICI dei fabbricati di categoria “D”, spettante per gli anni dal 2002 al 2007 e al meccanismo di assegnazione dei fondi, si fa presente quanto segue :

L'articolo 64, comma 1, della legge 23/12/2000, n. 388, ha disposto, a decorrere dall'anno 2001, l'assegnazione di trasferimenti aggiuntivi, compensativi delle minori entrate relative all'ICI derivanti dall'autocertificazione provvisoria della rendita catastale dei fabbricati di categoria “D”. Conseguentemente, la risorsa finanziaria necessaria per il finanziamento del citato intervento è stata assegnata a decorrere dall'anno 2001, anno a cui si riferisce la perdita; mentre il contributo, sulla base delle disposizioni recate dal Decreto Interministeriale n. 197 del 2002, è attribuito a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la perdita stessa si è verificata e, quindi, a decorrere dall'anno 2002.

Premesso quanto sopra, si fa presente che il fondo annualmente stanziato non ha, però, consentito l'erogazione, ovvero l'impegno dei trasferimenti compensativi complessivamente dovuti.

Pertanto, si è reso necessario richiedere al competente Ministero dell'Economia e Finanze, delle integrazioni dei fondi di bilancio per il finanziamento delle perdite in argomento con decorrenza dall'anno 2001.

Queste integrazioni sono state assegnate negli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 e sono state destinate al finanziamento dei contributi dovuti per gli anni 2002 e successivi.

Premesso quanto sopra, si comunica quanto segue:

Contributo spettante per gli anni 2002, 2003 e 2004

La corresponsione del contributo spettante per gli indicati anni è da imputare : - in parte, a carico dei residui degli anni a cui la perdita si riferisce e, quindi, rispettivamente sui residui degli anni 2001, 2002 e 2003 (che, nel frattempo, sono andati in perenzione amministrativa);
- in parte, a carico dei residui dell'anno 2004, anche questi ultimi in perenzione amministrativa;
- in parte a carico dei residui correnti dell'anno 2006 ed a saldo a carico dei residui correnti dell'anno 2007, ancora iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.

Stante questa situazione contabile differenziata, l'erogazione dei contributi spettanti per i citati anni è stata disposta solo per la parte finanziata con i residui di bilancio correnti (anni 2006 e 2007) e, comunque, solo in presenza delle rispettive disponibilità degli stessi residui, i cui importi sono stati attribuiti a tutti gli enti locali in sede di riparto delle risorse stesse.

Pertanto, gli enti locali hanno ricevuto la corresponsione dei contributi in argomento solo per la parte finanziata con i residui non andati in perenzione.

L'erogazione degli importi ancora spettanti, finanziati con i residui degli anni dal 2002 e fino al 2004, attualmente oggetto di perenzione, potrà essere disposta solo dopo la rassegnazione in bilancio dei residui perenti, possibile solo ove gli enti interessati ne abbiano fatta richiesta.

Contributo spettante per gli anni 2005 e 2006

Anche la corresponsione del contributo spettante per gli enti indicati è da imputare :
- in parte, a carico dei residui degli anni cui la perdita si riferisce e, quindi, rispettivamente sui residui degli anni 2004 e 2005 (in perenzione amministrativa);
- ed in parte, a carico dei residui correnti dell'anno 2006.
A differenza dei contributi relativi agli anni 2004 e precedenti, l'integrazione dei fondi di bilancio non ha consentito l'erogazione a saldo degli importi spettanti.

Stante questa situazione contabile e differenziata, l'erogazione dei contributi in argomento è stata disposta in presenza delle effettive disponibilità del residuo stesso, i cui importi sono stati attribuiti a tutti gli enti locali in sede di riparto delle risorse stesse.

Pertanto, gli enti locali hanno ricevuto la corresponsione dei contributi in argomento solo per la parte finanziata con i residui non andati in perenzione.

L'erogazione degli importi ancora spettanti, finanziati con i residui degli anni dal 2004 e 2005, attualmente oggetto di perenzione, potrà essere disposta solo dopo la rassegnazione in bilancio dei residui perenti, possibile solo ove gli interessati ne abbiano fatto richiesta

Contributo spettante per l'anno 2007

La corresponsione del contributo spettante per gli indicati anni è disposta in misura di acconto con imputazione sui residui correnti dell'anno 2006.

L'erogazione del saldo potrà essere disposta solo dopo l'assegnazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di ulteriori integrazioni dei fondi di bilancio in termini di competenza e di cassa.

NOTA DI CHIARIMENTO - ICI abitazione principale e assimilate

Roma, 27 marzo 2009

Normativa

La norma, articolo 1 comma 2 del decreto legge n. 93/2008 convertito con modifiche in legge n. 126/2008, fornisce una definizione precisa e dettagliata degli immobili esentati dal pagamento del tributo disponendo che *“Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”*.

Immobili oggetto di esenzione - due interpretazioni contrastanti

Il legislatore estende l’esenzione non solo ai casi di assimilazione che la normativa statale permetteva di attuare mediante regolamento, ma anche a tutti quei casi in cui il Comune abbia ritenuto di ampliare, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 o avvalendosi di scelte discrezionali direttamente nella delibera di approvazione delle aliquote.

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è espresso in questo senso con la Risoluzione n. 12/2008 del 5 giugno 2008, precisando inoltre che il valore dell’assimilazione dipende dalla data del regolamento che, ovviamente, deve essere anteriore all’entrata in vigore del decreto. La Risoluzione aggiunge poi che *i contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il versamento dell’ICI relativa ad immobili per i quali il decreto legge n. 93/2008 ha disposto l’esenzione dal tributo hanno diritto al rimborso dell’importo versato che deve essere disposto d’ufficio dai Comuni, in applicazione dei principi*

di affidamento e di buona fede, contenuti nell'art. 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Lo stesso Ministero, invece, con Risoluzione n. 1/2009 del 4 marzo 2009, fornisce una nuova interpretazione della fattispecie, basandosi sulla Relazione illustrativa al decreto legge e sostenendo che le fattispecie assimilate a prima casa, esenti dal pagamento dell'imposta, sono solo quelle disposte dalla legge e non quelle estese con provvedimenti comunali ancorché deliberati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 93/2008.

Decreto ministeriale per certificazione minore gettito

L'articolo 77 bis, comma 32, del decreto legge n. 112/2008, come convertito con modifiche in legge n. 133/2008, prevede che i Comuni certifichino il mancato gettito ICI ai sensi dell'articolo 1 del suddetto decreto legge n. 93/2008.

Il decreto del Ministero dell'Interno, licenziato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 26 marzo u.s., presenta una forte incongruenza poiché, oltre a riportare, su espressa richiesta di ANCI, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 93/2008, che definisce quali sono gli immobili oggetto di esenzione dal pagamento del tributo, fa riferimento anche alla Risoluzione n. 1/2009 del Ministero delle Finanze che restringe notevolmente l'ambito di esclusione.

L'ANCI ha dato parere positivo poiché ha ritenuto prevalente l'interesse dei Comuni a certificare il minor gettito ICI entro il più breve tempo possibile. Il rischio sarebbe stato calcolare i trasferimenti compensativi con la certificazione di cui al Decreto ministeriale del 15 febbraio 2008 ai sensi della Legge finanziaria per l'anno 2008.

Lo stesso Ministro dell'Interno, in sede di Conferenza Stato città del 26 marzo, in risposta alle osservazioni dell'ANCI, di cui sotto, ha preso l'impegno di chiarire con una norma di rango legislativo l'ambito di applicazione dell'esenzione dal pagamento del tributo per le assimilate, al fine di superare lo stato di incertezza nel quale versa oggi la materia.

Riflessioni

Se i Comuni dovessero procedere ai sensi della nuova interpretazione ministeriale, nonostante questa non abbia forza di legge e dunque non possa innovare l'ordinamento giuridico, si presume una necessaria azione di recupero verso i contribuenti che nel 2008 non hanno pagato l'imposta. Poiché però l'articolo 1 comma 2 del suddetto decreto legge 93/2008 ha chiarito quali fossero le fattispecie non più sottoponibili ad ICI, tali azioni di accertamento comporterebbero probabili ricorsi dei cittadini che troverebbero accoglimento, e un inutile dispendio finanziario.

Inoltre, facciamo presente che il riferimento della Risoluzione alla relazione tecnica del decreto legge 93/2008 non può costituire elemento interpretativo poiché non solo il testo originario cui si riferiva è stato modificato più volte nel corso dell'esame parlamentare ma, in nessun caso, una relazione accompagnatoria ad un progetto di legge può considerarsi interpretazione autentica la quale può aversi solo con norme di pari rango. Un principio fondamentale del diritto tributario è infatti quello secondo il quale restringere il novero delle fattispecie è possibile solo attraverso legge ordinaria e solo per il futuro. Ormai per l'anno 2008 i contribuenti hanno pagato in riferimento alla legislazione vigente per quell'anno, e i Comuni hanno, di conseguenza, diritto al ristoro del mancato gettito.

E i Comuni?

In attesa di un intervento normativo che chiarisca definitivamente quali siano le fattispecie assimilate tenute a pagare il tributo a partire, ovviamente, dall'anno 2009, l'ANCI si aspetta il totale ristoro del mancato gettito ICI, così come sempre assicurato dal Governo, per l'anno 2008. In relazione a tale aspettativa, sostiene che i Comuni debbano compilare il certificato del mancato gettito ICI tenendo conto, così come stabilito dall'articolo 1 del decreto 93, anche dei propri regolamenti e delibere.

Ovviamente, in mancanza di una norma chiara, tante sono le interpretazioni possibili e dunque, come Associazione, abbiamo anche l'obbligo di far presente che i due provvedimenti comunali vanno letti ed interpretati in modo accurato e puntuale, al fine di non rischiare di non vedere riconosciuto il mancato gettito certificato.

Partendo dal presupposto che i dubbi sorgono soprattutto per la valutazione delle assimilate all'abitazione principale, solo per fare un esempio, riteniamo non valide ai

fini dell'esclusione del pagamento del tributo le assimilazioni previste da una delibera di Giunta comunale e non confermate con delibera dell'organo esecutivo, in quanto la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per l'anno 2007), all'articolo unico, comma 156, prevede che le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, debbano essere validate dal Consiglio Comunale

L'IFEL, in ogni caso, risponde a qualsiasi quesito ricevuto via mail a info@webifel.it.

Alla luce di quanto espresso, l'ANCI, tramite IFEL, si è dichiarata disponibile nei confronti del Governo, a mettere a disposizione la banca dati Regolamenti e Delibere ICI, unica in Italia, per coniugare in modo omogeneo la volontà legislativa del Parlamento e la potestà regolamentare dei Comuni.

MODALITÀ RIMBORSI ICI PRIMA CASA ANNUALITÀ 2009

NOTA DI AGGIORNAMENTO - 15 SETTEMBRE 2009

Premessa

Il decreto legge 93 del 27 maggio 2008, come convertito nella legge n. 126/2008, dispone, a partire dall'anno 2008, l'abolizione del pagamento dell'ICI prima casa e quantifica il mancato gettito in 2 miliardi e 604 milioni di euro, somma che ANCI e IFEL hanno sempre dichiarato insufficiente, quantificando il mancato gettito in 3 miliardi e 300 milioni di euro; importo confermato anche dalle certificazioni prodotte dai Comuni in attuazione della Legge Finanziaria 2008 che, come noto, prevedeva un'ulteriore detrazione a valere sul pagamento dell'imposta.

L'abolizione dell'ICI prima casa è avvenuta contestualmente alla chiusura dei bilanci 2008 dei Comuni e quindi, il rimborso per l'anno 2008, in mancanza di dati verificabili e veritieri per quell'anno, è stato calcolato su quanto certificato dai Comuni ai sensi della sopracitata Legge Finanziaria 2008. Il Ministero dell'Interno ha provveduto poi ad effettuare il rimborso tenendo conto, così come stabilito dal dl 93/08, di tre criteri: rispetto del patto di stabilità, tutela ai piccoli Comuni ed efficienza nella riscossione.

A fronte delle forti insistenze dell'ANCI, sono stati istituiti, ma solo per l'anno 2008, ulteriori 260 milioni di euro a titolo di integrazione del rimborso per mancato gettito.

Modalità di rimborso 2009

Per il rimborso del mancato gettito per l'anno 2009 - ferma restando la copertura pari a 2 miliardi e 604 milioni - il decreto legge n. 112/2008, così come convertito nella legge n. 133/2008, dispone che i Comuni certifichino il gettito ICI prima casa 2008, inviandolo al Ministero dell'Interno, entro il 30 aprile 2009.

Per quanto riguarda le modalità di rimborso, in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, il Ministero dell'Interno ha reso note le difficoltà di elaborazione delle certificazioni attestanti il mancato gettito dell'anno 2008 entro la scadenza della prima rata (16 giugno). Per questo motivo l'ANCI, al fine di garantire il gettito ai Comuni, ha convenuto che l'unica soluzione tecnica possibile fosse quella di erogare almeno l'importo pagato a giugno 2008 e dunque il 50% dell'importo attestato dalla certificazione 2007 (circa 1 miliardo e 500 milioni di euro). Sulla scorta di questa soluzione condivisa, il Ministero dell'Interno, con decreto dell'8 giugno 2009, ha emesso i mandati di pagamento per il primo acconto ai singoli Comuni l'11 giugno 2009.

Contestualmente, il Ministero dell'Interno si è impegnato a concludere l'istruttoria delle certificazioni 2009 e le necessarie elaborazioni entro luglio al fine di procedere con l'erogazione, almeno entro settembre 2009, sia del conguaglio del mancato gettito 2008, sia del saldo di giugno 2009 fermi restando gli stanziamenti di bilancio previsti per ciascuno degli anni 2008-2009. Inoltre, il Ministero dell'Interno, su insistente richiesta di ANCI, ha assicurato la salvaguardia di tutti i casi particolari e cioè quelli in cui i Comuni abbiano attestato un gettito, per il solo 2007, pari a zero, compensandolo con entrate straordinarie.

ICI abitazione principale - situazione generale

	2006	2007	2008	2009
Gettito ICI prima casa ¹	3.739.478.858 ^a	3.617.190.189 ^b		
Rimborso ICI prima casa ²			2.864.000000	2.604.000000*
Certificazioni ³			3.112.000000	3.400.000.000**
Differenza Rimborsi/Certificazioni			248.000.000	796.000.000

1. dati da consuntivi di 7.747 Comuni
a e b) la stima IFEL (3,3 miliardi di euro) è calcolata eliminando le informazioni non congrue in riferimento alla media e proiettando stime per quelli mancanti
2. rimborso ICI come da versamenti del Ministero dell'Interno
3. dati forniti dal Ministero dell'Interno

* come da dl 93/2008 (attualmente versato il 50%)



Prot.n.143/DS/SS/FP

Novembre 2008

Nota di chiarimento

Tarsu o TIA per le istituzioni scolastiche statali

Ad integrazione di quanto già inoltrato da ANCI in data 25 agosto 2008 a tutti i Comuni italiani in ordine alle modalità per il pagamento ai Comuni degli oneri TARSU/TIA delle scuole statali da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si forniscono di seguito ulteriori elementi di chiarimento, anche alla luce delle richieste effettuate da diversi Comuni.

Premessa

Come ormai noto, l'articolo 33 bis del decreto legge n.248/2007¹, convertito nella legge n. 31 del 28.02.2008 si pone l'obiettivo di trovare soluzione alla questione attinente il pagamento sia della TARSU che della TIA per le istituzioni scolastiche statali. In

¹ **Decreto legge 31.12.2007 n.248, convertito nella Legge n.31 del 28.02.2008**

33-bis. *Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche.*

1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in **euro 38,734 milioni**, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'*articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato *articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'*articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata *legge n. 468 del 1978*, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

particolare, la disposizione in questione prevede che **a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni la somma valutata in 38,734 milioni di Euro, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.**

La norma in esame è stata poi integrata dall'atto convenzionale (Accordo del 20 marzo 2008) con il quale – nell'ambito della Conferenza Stato – città ed autonomie locali – sono stati stabiliti i criteri ed i parametri per la corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni e le modalità per definire le situazioni pregresse.

Tutto ciò premesso, continuano a sussistere diverse problematiche, di varia natura che questa nota si propone di esaminare.

Estensione della norma alla TARSU ed alla TIA

In primo luogo, si ritiene che **sull'estensione della disciplina alla TARSU** non ci siano dubbi in considerazione del fatto che l'accordo siglato nell'ambito della Conferenza Stato-città (allegato alla presente) del 20 marzo 2008, riguarda gli **oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti** con riferimento anche alle situazioni debitorie pregresse, **rientrando pertanto tra gli oneri anche la TARSU**. A sostegno di tale assunto, si sottolinea che la ripartizione degli oneri 2008 effettuata dal Ministero dell'Istruzione riguarda anche i Comuni che si trovano attualmente in regime di TARSU. Inoltre, per tutto l'anno 2008, in base alla Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) vige il blocco della possibilità per i Comuni di passare alla Tariffa prevista dal cosiddetto Decreto ambientale (Decreto legislativo n.152/2006), in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi.

Stesse considerazioni vanno fatte in merito all'applicabilità della norma alla **TIA adottata ai sensi del Decreto legislativo n.22/97 (cosiddetto Decreto Ronchi)**.

Presupposti TARSU e TIA

Muta tuttavia, con la disposizione in questione, sia il **presupposto della TARSU** e sia della **TIA** che diviene il **numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento**. Si deroga pertanto, **solo in questa specifica situazione**, tanto al

presupposto impositivo della TARSU, che è la superficie occupata quanto a quello della TIA che sarà la stessa su tutto il territorio nazionale.

È altrettanto pacifico che **la norma in questione riguarda solo ed esclusivamente le scuole statali**.

Natura giuridica del pagamento

Per quanto attiene alla natura giuridica del pagamento effettuato da parte dello Stato, previsto dall'articolo 33bis della legge n. 31 del 28.02.2008, si ritiene che lo stesso debba essere configurato come un **corrispettivo o tassa per il servizio reso** e pertanto, in caso di tariffa, debba essere emessa una **fattura per l'importo riconosciuto dallo Stato comprensivo dell'IVA dovuta**.

I tre casi di gestione del servizio

Appurato che si tratta di servizio a pagamento, si possono nel concreto configurare tre casi di interrelazione tra diversi soggetti a secondo che i Comuni in piena autonomia, decidano di gestire in proprio tale servizio, appaltarlo a terzi ovvero cederne la titolarità attraverso la concessione:

- la gestione diretta del servizio da parte del Comune a mezzo TARSU;
- la gestione diretta del servizio da parte del Comune a mezzo TIA;
- la gestione del servizio da parte di un terzo gestore affidatario del servizio in regime di TIA.

Nei primi due casi l'unica innovazione rispetto all'assetto attuale riguarda la quantificazione dei costi; il **Comune continua dunque ad addebitare la TARSU (a mezzo ruolo) o la TIA (a mezzo fattura) in misura pari agli importi ricevuti dallo Stato**.

Nel terzo caso il Comune viene ad assumere il ruolo di mandatario, chiamato a (ri)trasferire al gestore del servizio le somme assegnategli dallo Stato. Trattandosi di mandato con rappresentanza, il gestore addebiterà la TIA allo Stato, mentre il Comune rileverà i flussi

finanziari in entrata e in uscita tra le partite di giro. Tenuto peraltro conto che la TIA va assoggettata ad Iva con aliquota al 10%, e considerato che le somme messe a disposizione dello Stato sono fisse e definitive, resta evidente che **gli importi ricevuti dai Comuni o dai concessionari a fronte del servizio reso in regime TIA sono comprensivi dell'IVA.**

Riflessi sul Patto di stabilità interno

Dal punto di vista del rispetto del **Patto di stabilità interno** si ritiene che in tutti e tre i casi **le somme trasferite siano ininfluenti**; infatti nei primi due casi le somme iscritte a bilancio vengono gestite nella stessa maniera in cui lo sono attualmente. Nel terzo caso, la neutralità dell'operazione di ritrasferimento delle somme al gestore da parte del Comune non ha riflessi dal punto di vista degli equilibri di bilancio perché la somma non è registrata nella parte corrente del bilancio e può qualificarsi come un servizio per conto dei terzi e come tale, non rientra tra le voci che vanno conteggiate ai fini del rispetto del Patto di stabilità .

Soggetto tenuto al pagamento

In base alla norma in questione, altro punto fondamentale è che il **soggetto tenuto al pagamento dell'imposta non sono più le istituzioni scolastiche**, ma il **Ministero dell'Istruzione**, rimanendo tuttavia i Comuni gli unici soggetti destinatari del versamento in quanto, in ogni caso, restano i **titolari del servizio**.

Destinatari della fatturazione

Alla luce degli accordi presi nelle due sessioni della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali citate dall'art. 33-bis, è lecito ipotizzare che, quantomeno sotto il profilo strettamente

giuridico, il rapporto di servizio venga d'ora in poi ad avere quale **controparte lo Stato**, e non più le singole istituzioni scolastiche. Pertanto **la fatturazione deve essere rivolta allo Stato, anziché alle scuole; ciò sicuramente vale per l'anno 2008.**

In sintesi conclusiva e premesso che a partire dall'anno 2008, l'entità del pagamento da parte dello Stato dipende dal numero degli alunni dell'anno solare di riferimento si ritiene che :

Nel caso di regime TARSU il Comune riceve il corrispettivo dallo Stato e ne tiene conto nella determinazione della copertura del costo del servizio ed elimina la superficie delle scuole statali dall'utenza ai fini del calcolo degli importi dovuti.

Nel caso di regime TIA gestito dal Comune, il Comune stesso emette fattura a carico dello Stato pari alla somma ricevuta dallo Stato stesso quale corrispettivo al lordo dell'IVA.

Nel caso di regime TIA gestito da Azienda esterna, l'Azienda stessa provvede a fatturare allo Stato la somma che lo stesso ha conferito al Comune, e il Comune in qualità di mandatario, provvederà al pagamento della fattura.

Residui attivi

Gli importi che saranno erogati dal Ministero dell'Istruzione andranno contabilizzati in conto residui attivi dei bilanci comunali.

Annualità pregresse

Per quanto concerne gli oneri scaturenti dalla gestione del servizio per gli anni precedenti il 2008, l'accordo di Conferenza Stato – città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 prevede che il Ministero della Pubblica Istruzione corrisponda ai Comuni una somma fino a concorrenza di 58 milioni di Euro, per la definizione della situazione finanziaria fino all'esercizio 2006 compreso. A tal fine l'ANCI appronterà un'apposita procedura

informatica da diffondere presso tutti i Comuni, al fine di acquisire più informazioni possibili in ordine a quanto sia stato già corrisposto ai Comuni e quanto invece ancora dovuto.

I risultati dell'indagine di cui sopra saranno poi presi a riferimento per definire, insieme al Ministero della Pubblica Istruzione, le situazioni debitorie fino al 2007.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. 33/W/IS/SG/08

Roma, 25 Agosto 2008

Alla cortese attenzione del Sindaco

Egregio Signor Sindaco,

come certamente saprà la legge n. 31/08, ha stabilito all'art. 33 bis che: "A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in Conferenza Stato-Città, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani...".

Il successivo Accordo, sancito in Conferenza Stato-Città e Autonomie locali il 20 Marzo 2008, ha stabilito i criteri e i parametri per la corresponsione delle somme dovute ai Comuni da parte del MIUR.

Per la situazione debitoria pregressa fino all'esercizio finanziario 2006, l'Accordo ha previsto che il MIUR contribuisca alla definizione della medesima sino alla concorrenza di 58 milioni di euro. Per poter ripartire tale somma, ANCI e MIUR stanno predisponendo le procedure informatiche necessarie per la raccolta dei dati.

Con questi due provvedimenti - che giungono al termine di un lungo ed impegnativo lavoro perseguito dall'ANCI - si è conclusa una vicenda che durava ormai da diversi anni e che è stata spesso causa di spiacevoli contenziosi tra Comuni e scuole.

L'ANCI e il MIUR hanno lavorato per individuare procedure quanto più agevoli per dare corretta applicazione alle norme sopra richiamate, predisponendo una nota informativa che Le allego.

Restando a disposizione per ogni ulteriore eventuale informazione, Le invio i più cordiali saluti.

All.cit.

f.to Angelo Rughetti

TARSU/TIA-SCUOLE

Si riportano di seguito alcune utili indicazioni relative alle modalità per il pagamento degli oneri TARSU/TIA delle scuole statali ai Comuni da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2008 e successivi.

Si danno, inoltre, indicazioni in merito a quanto previsto dall'accordo del 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla questione dei debiti pregressi.

Annualità 2008 e successive

Come è noto l'art.33 bis del decreto legge 248/2007, convertito nella legge 31/2008, dispone che a decorrere dall'anno 2008 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) provveda *«a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani [...] I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza [...] A decorrere dal medesimo anno 2008, le scuole statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio»*.

Per l'esecuzione di quanto stabilito dalla norma, il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali è stato sancito un Accordo che prevede che la popolazione scolastica del singolo Comune venga determinata con riferimento agli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento, secondo le risultanze del sistema informativo del MIUR.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2008, il MIUR corrisponderà, direttamente ad ogni Comune ed entro il mese di novembre di ciascun anno, la somma ottenuta suddividendo l'importo complessivo di euro 38,734 milioni in proporzione al numero degli alunni di pertinenza del Comune, determinato come sopra specificato.

E' disponibile sui siti *internet* del MIUR e dell'ANCI, una tabella che riporta il numero di alunni delle scuole statali nei singoli Comuni e l'importo che verrà trasferito ai Comuni medesimi, con riferimento al corrente anno 2008.

I Comuni che avessero esentato le scuole dal pagamento della TARSU/TIA riceveranno comunque una somma determinata come sopra, di cui potranno decidere la finalizzazione.

Si evidenzia, inoltre, che la disposizione del citato articolo 33bis pur facendo riferimento al Decreto Ambientale, i cui effetti sono sospesi, deve naturalmente intendersi riferita sia alla TARSU che alla TIA.

Si rende noto che le procedure da seguire per l'implementazione dell'accordo in Conferenza Stato-Città sono state elaborate in concorso tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'ANCI, che continueranno la collaborazione per garantire un rapido esame di tutte le eventuali problematiche che dovessero sorgere nell'attuazione.

Dalla normativa di che trattasi sono escluse le scuole private e quelle gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubblico.

Annualità pregresse

L'accordo sottoscritto nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 ha affrontato anche la situazione debitoria pregressa. Al riguardo, si prevede che il MIUR corrisponda a ciascun Comune una somma, sino alla concorrenza del limite complessivo di euro 58 milioni, quale corrispettivo per la definizione della predetta situazione, fino all'esercizio finanziario 2006 compreso.

Per poter ripartire tale somma tra i Comuni interessati, è indispensabile acquisire le informazioni relative a quanto ogni Comune abbia richiesto alle scuole statali di pertinenza per gli anni 2006 e precedenti, e quanto sia già stato eventualmente saldato dalle singole scuole.

A tal fine, il MIUR, in collaborazione con l'ANCI, sta approntando la procedura informatica idonea ad effettuare una apposita rilevazione tenuto conto della complessità posta dall'elevato numero di Comuni e scuole interessati.

Il MIUR e l'ANCI diffonderanno informazioni ed istruzioni più dettagliate non appena tale procedura informatica sarà compiutamente definita.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

TARSU nelle scuole

Quando si affrontò per la prima volta la questione della Tarsu nelle scuole in sede di Conferenza Stato-Città, vennero quantificati i finanziamenti spettanti agli Enti locali ne risultò una cifra pari a 100 miliardi di lire a fronte della stima effettuata dagli Uffici ministeriali di 55 miliardi di lire. Tale differenza degli importi era giustificata dalla diversa metodologia seguita nell'esame dei dati: l'ANCI stimò la cifra in base alle diverse risposte ottenute dai Comuni interpellati che si basavano su quanto effettivamente dovuto dalle scuole; mentre il Ministero considerò solo quanto effettivamente pagato, escludendo quindi le somme dovute ma non corrisposte dalle scuole.

Alla fine le parti convennero di ritenere equa la cifra di 75 miliardi di lire, somma da ripartire tra i Comuni in base alla popolazione scolastica.

La somma di 75 miliardi (pari a 38.734.267 euro) sarebbe dovuta andare a regime a partire dal 2002 e al tempo stesso si decise di individuare una somma per gli anni 1999, 2000, e 2001, in realtà mai individuata né stanziata.

Per l'anno 2003 la somma pur assegnata per intero, non poté essere distribuita ai Comuni poiché intervenne il "decreto taglia-spese Tremonti".

Per gli anni a seguire gli importi effettivamente corrisposti sono stati i seguenti:

per l'anno 2004 è stato assegnato l'importo di 12.175.294 euro;
per l'anno 2005 è stato assegnato l'importo di 29.166.936 euro;
per l'anno 2006 è stato assegnato l'importo di 11.164.782 euro;
inoltre per l'anno 2007 il Ministero ha ricompreso tali spese nel capitolone assegnato direttamente alle scuole, quindi a discrezione dei direttori didattici.

L'ammontare pregresso non corrisposto nel corso degli anni ammonta a circa 200 milioni di euro

Novembre 2007



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Accordo concernente gli oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta odierna del 20 marzo 2008:

- VISTO** l'art. 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede le funzioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- VISTO** l'articolo 33 bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008 il Ministero della pubblica istruzione provveda a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38.734.000;
- CONSIDERATO** che lo stesso articolo 33 bis del citato D.L. prevede che i criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, siano concordati nell'ambito di questa Conferenza;
- CONSIDERATO** che annualmente la consistenza numerica degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali, è acquisita al sistema informativo della Pubblica Istruzione;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- TENUTO CONTO** che il totale degli alunni annualmente iscritti è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione dell'Istruzione;
- RAVVISATA** altresì la necessità di definire congiuntamente i criteri e le modalità per contribuire alla definizione della situazione debitoria pregressa sino all'anno 2007 compreso;
- VISTO** lo schema di accordo proposto dal Ministero della pubblica istruzione di cui alla nota n. 384 del 7 marzo 2008 relativo all'oggetto trasmesso ai componenti di questa Conferenza con nota del 10 marzo 2008;
- VISTI** gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 13 marzo 2008 presso la Segreteria di questa Conferenza;
- VISTE** le note del 14 e 18 marzo 2008 dell'ANCI e del 17 marzo 2008 del Ministero della pubblica istruzione con le quali sono state concordate modifiche allo schema di accordo;
- RILEVATO** che nel corso dell'odierna seduta è stato concordato, previo accordo in sede tecnica, di tenere conto, a partire dal 2009, delle disposizioni relative alla raccolta differenziata;
- ACQUISITO** l'assenso del Governo e delle Autonomie locali;

sancisce il seguente accordo



pen



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- 1- Il Ministero della pubblica istruzione, annualmente, a partire dal 2008, trasferirà a ciascun Comune quota parte della somma di euro 38.734.000, in proporzione lineare al numero di alunni iscritti nelle scuole statali funzionanti nel corrispondente territorio comunale.
- 2- La somma dovuta ai singoli Comuni è corrisposta in un'unica soluzione entro il mese di novembre di ciascun anno, con riferimento agli alunni dell'anno scolastico conclusosi nel precedente mese di agosto, come rilevati al sistema informativo della pubblica istruzione.
- 3- Per quanto riguarda la situazione debitoria pregressa, sino all'esercizio finanziario 2006 compreso, il Ministero della pubblica istruzione, sentita l'ANCI, provvederà a contribuire alla definizione della medesima sino alla concorrenza di euro 58.000.000.
- 4- Gli Uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione, congiuntamente con l'ANCI regionale provvederanno al monitoraggio dell'attuazione del presente accordo. A seguito del monitoraggio, il Ministero della pubblica istruzione e l'ANCI stabiliscono le modalità per definire le situazioni debitorie residuali fino al 2007.
- 5- A partire dal 2009, ai fini del riparto del contributo si terrà conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità definite ai sensi dell'art. 33 bis del DL 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31.



Il Segretario
Prefetto Carpino

Pref. Cr.

Il Ministro dell'interno

On. Prof. Giuliano Amato



GA



Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali

On. Prof.ssa Linda Lanzillotta

L. Lanzillotta